

Quaderni Coldragonesi

6

a cura di Angelo Nicosia

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag. 7
<i>Prefazione</i>	pag. 9
ELISA ANTONINI e ALESSANDRA TANZILLI, <i>Un fregio d'armi della fine del I secolo a. C. rinvenuto nell'ager Soranus (Balsorano)</i>	pag. 11
ANGELO NICOSIA, <i>Un'epigrafe migrata a Padova e il culto di Iside in Aquino romana</i>	pag. 15
ALESSANDRA TANZILLI, <i>Un'epigrafe commemorativa e un libro odeporico sulle tracce di Marcus Tullius Cicero</i>	pag. 31
ANGELO NICOSIA, <i>Il Paleocristiano a Fabrateria Nova (S. Giovanni Incarico-FR)</i>	pag. 49
LUCA CORINO, <i>Gli Statuti di Fontana Liri del 1625</i>	pag. 57
GIOVANNA COPPOLA e ROMINA REA, <i>La Visita pastorale nel territorio di Roccadarce (1703-1704) nella Sacra Visita di Giuseppe de Carolis vescovo di Aquino</i>	pag. 77
ALESSANDRO ROSA, <i>Osservazioni su una "pietra della gogna" nella corte del palazzo Branca di Sora</i>	pag. 85
COSTANTINO JADECOLA, <i>Una strada modello: la Civita Farnese</i>	pag. 95
FERDINANDO CORRADINI, <i>Don Agostino Pecorario, podestà e sindaco di Colfelice, e il suo tempo</i>	pag. 107
BERNARDO DONFRANCESCO, <i>I giovani di Colfelice nella Grande Guerra</i>	pag. 121

GLI STATUTI DI FONTANA LIRI DEL 1625

Luca Corino

Gli statuti municipali di Fontana Liri, integralmente trascritti in appendice a questo articolo, sono conservati nell'Archivio di Stato di Roma all'interno del fondo archivistico *Collezione Statuti*¹ insieme a quelli di altri centri del Lazio meridionale². Questo interessante documento storico presenta un duplice interesse: da un lato arricchisce la conoscenza storica riguardante Fontana Liri, permettendo la comprensione delle norme intese a regolare la vita di questa comunità all'interno del Regno di Napoli nel corso del XVII secolo, in particolare alcune disposizioni riguardavano aspetti di polizia urbana e rurale, di igiene e di moralità, altre la vigilanza sui pesi e le misure, sui generi alimentari, il bestiame di proprietà dei fontanesi e dei *forestieri* – come venivano chiamati anticamente gli abitanti dei paesi vicini – i danni cagionati alle coltivazioni; dall'altro attraverso i capitoli statutari è possibile delineare l'organizzazione del sistema amministrativo-giudiziario fon-

tanese seicentesco attraverso la menzione degli uffici locali più importanti, le loro attribuzioni e competenze riguardo l'amministrazione della giustizia e le norme procedurali sia in materia civile che penale nella Corte di Fontana.

Gli statuti non ci sono pervenuti in originale ma in copia estratta nel 1874 dall'archivio comunale di Fontana Liri e sottoscritta dall'allora Sindaco Pasquale Parravano³; essi vennero confermati, approvati e sottoscritti ad Isola Liri da Gregorio I Boncompagni duca di Sora e di Arce⁴ il 15 dicembre 1625, durante il periodo del viceregno spagnolo quando gli statuti iniziarono a diffondersi maggiormente tra le *università* nel Regno di Napoli e a distanza di diversi decenni dall'acquisto del ducato sorano e dello stato di Aquino da parte di questa famiglia nobile⁵. Il territorio soggetto ai Boncompagni comprendeva allora oltre ad Aquino, Arce, Arpino e Sora, anche le *Terre di Brocco* (ora Broccostella), Casale (ora

¹ ASRM, Collezione Statuti 497.5. Il documento è pervenuto all'Archivio di Stato di Roma, come per Sora, in seguito alla circolare del Segretario Generale del Ministero degli Interni del 16 aprile 1874 con cui vennero incaricati i prefetti e sottoprefetti del Regno ad invitare i Comuni a consegnare una copia dei loro statuti (ROSA 2004, p. 25).

² Per una panoramica degli statuti editi ed inediti del Lazio è possibile consultare GAMBA 2012, p. 14-17.

³ Pasquale Parravano, farmacista, fu Sindaco di Fontana Liri dal 1869 al 1894 (PISTILLI 1988, p. 217), appartenente ad un'antica famiglia fontanese di *sartori* e *molinari* originaria di Arpino, da dove si trasferì il capostipite Francesco verso il 1643 quando sposò Porzia Cocoroccia di Fontana (CORINO 2014, p. 113). Nacque a Fontana il 15 agosto 1828 da Giuseppe (1798-1832) e da Lucia de Angelis (1803-1831); nipote di Don Vittorio Parravano (1762-1834), chirurgo, la sua famiglia abitava nel centro antico (APSSF – Stati d'anime 1844-1872 n. 158). Pasquale nelle elezioni amministrative del 1861 venne eletto consigliere comunale con 29 voti (PISTILLI 1988, p. 137).

⁴ Gregorio Boncompagni, figlio di Jacopo e di Costanza Sforza, nacque a Milano nel 1590 e morì a Napoli nel 1628. Patrio napoletano ebbe i titoli di duca di Sora e di Arce, marchese di Vignola e conte di Aquino, sposò nel 1607 Leonora Zapata ed intraprese la carriera militare comandando una compagnia di gente d'armi. Ugo Boncompagni acquistò nel 1580, per il figlio Giacomo, il ducato di Sora e di Arce da Francesco Maria della Rovere duca di Urbino, mentre nel 1583, divenuto papa con il nome di Gregorio XIII, acquisì anche le città di Aquino e di Arpino da Alfonso d'Avalos duca di Aquino (PISTILLI 1988, pp. 89-91). I Boncompagni appartennero alla classe media di Bologna nella prima metà del XVI secolo e si trasferirono nella seconda metà dello stesso secolo a Roma, dove Ugo Boncompagni (1502-1585) fu prima cardinale e poi papa. Le fonti dei dati e notizie sulla famiglia Boncompagni Ludovisi in VENDITTI 2008, p. CCXLV-CCXLVII; http://www.treccani.it/enciclopedia/boncompagni-e-boncompagni-ludovisi_%28Enciclopedia_Italiana%29; PISTILLI 1988, p. 89-96.

⁵ RAIMONDI 1998, p. 54. L'*università* (*universitas civium*) rappresentava la totalità dei cittadini della stessa comunità.

Casalattico), Casalvieri, Castelluccio (ora Castelliri), Colle (ora Colle San Magno), Fontana (ora Fontana Liri), Isola (ora Isola del Liri), Palazzolo (ora Castrocielo), Pescosolido, Rocca d'Arce, Roccasecca, Santopadre, Schiavi (ora Fontechiari), Terelle⁶. La concessione degli statuti avvenne in un periodo particolarmente florido per il ducato sorano; all'interno di quel vasto territorio che abbiamo appena menzionato, i diversi esponenti della famiglia Boncompagni riuscirono ad installare dei lanifici, una rameria, delle fabbriche per la lavorazione della seta e alcune cartiere favorendo un forte impulso di crescita economica ed un miglioramento della vita della popolazione⁷. Da un punto di vista socio-economico tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo Fontana Liri contava n. 138 fuochi, ossia le famiglie tassate secondo le numerazioni del 1595 e del 1648⁸, mentre in una *Descrizione dello Stato di Sora e suoi confini* della fine del XVI secolo riscontriamo che la Terra era abitata da *persone assai civili per villa* e qui veniva prodotto un *buon vino*, mentre *nel punto più alto* era presente, come oggi, *una rocca di fabrica antica e trista, tutta rovinata dentro*⁹.

Riguardo la concessione statutaria nell'attuale territorio del Lazio meridionale e soffermandoci su quella parte un tempo inclusa nella Terra di Lavoro, una delle dodici province del Regno di Napoli, e sempre rispetto all'introduzione degli statuti nella *Terra di Fontana*, se ne riscontrano in diverse città e terre già da molti secoli prima, come ad esempio Alvito (1536)¹⁰, Aquino (1476)¹¹, Arpino (1487)¹², Coreno oggi Coreno Ausonio (1614)¹³, Fondi (1300, 1474)¹⁴, Fratte oggi Ausonia (sec. XV)¹⁵, Itri (1400 ca.)¹⁶, Maranola (sec. XV)¹⁷, Monticelli di Fondi oggi Monte San Biagio



Fig. 1. Frontespizio del manoscritto
(Autorizzazione alla pubblicazione ASRM n. 44/2015)

(1519)¹⁸, Pescosolido (1517)¹⁹, Pico (1584)²⁰, Piedimonte d'Alife (1474)²¹, Pontecorvo (1190, 1393 e post 1463)²², S. Germano oggi Cassino (1288)²³, S. Elia Fiumerapido (1559)²⁴, Sora (1535)²⁵.

Passando alla descrizione del manoscritto (fig. 1) esso risulta ben conservato, non danneggiato ed abbastanza leggibile, composto da un fascicolo cartaceo di 37 carte non numerate tutte scritte in volgare, ad eccezione di alcune frasi in latino, a volte scorretto, presenti nella parte iniziale del primo capitolo, alla fine dei primi 37 capitoli e nei diversi *placet* dei duchi Boncompagni; complessivamente gli statuti contengono n. 104 capitoli ciascuno dei quali inizia con la dicitura "*Statuimo*

⁶ PISTILLI 1988, pp. 95-96.

⁷ PISTILLI 1988, p. 92.

⁸ GIUSTINIANI 1802, p. 330.

⁹ PISTILLI 1988, p. 92.

¹⁰ AVAGLIANO 1983.

¹¹ TOCCI 1986.

¹² MAGLIARI 1898a.

¹³ CORENO e PARENTE 1999.

¹⁴ AMANTE 1872 e FORTE 1992.

¹⁵ DE SANTIS 1943a.

¹⁶ MANZI 2000.

¹⁷ DE SANTIS 1943b.

¹⁸ MACARO 1991.

¹⁹ MAGLIARI 1898b.

²⁰ CASTRICHINO 1981.

²¹ MARROCCO 1964.

²² FEDERICI 1932, p. V-XIII. Gli statuti di Pontecorvo sono conservati nell'Archivio abbaziale di Montecassino, uno in copia e due nel testo originale.

²³ FABIANI 1968.

²⁴ LANNI 1873.

²⁵ ROSA 2004.

et ordinamo...”; i primi 50 capitoli risultano contrassegnati con un numero romano progressivo seguito o preceduto da un breve sommario, mentre gli ultimi 54 capitoli riportano solamente il sommario e non la numerazione progressiva. All’interno del testo, tra il capitolo 41 e 42, è presente una nota aggiunta nel 1732 che fa riferimento ad una risoluzione del Consiglio pubblico di Fontana del 1731 riguardante il divieto di pascolo negli uliveti, mentre alla fine di tutte le disposizioni sono presenti le approvazioni e conferme da parte dei discendenti del duca Gregorio Boncompagni, che rispecchiano parzialmente le successioni feudali del ducato di Sora e di Arce dei secoli XVII-XVIII, come avvenne per gli statuti di Fratte del XV secolo²⁶. Confermarono e sottoscrissero gli statuti prima Giacomo Boncompagni, poi suo fratello Ugo rispettivamente il 1° aprile 1633 ed il 12 aprile 1638²⁷. Invece il *placet* del 1684 appare sottoscritto solamente dall’*Auditore* Ottavio Marsella²⁸. Gli ultimi due duchi che sottoscrissero il documento, approvandolo e confermandolo, furono Gaetano I Boncompagni il 4 giugno 1731 e Antonio II Maria Boncompagni Ludovisi il 6 novembre 1778²⁹; quest’ultimo rimase in possesso del ducato fino al 1795 allorché Ferdinando IV di Borbone decretò l’incameramento del feudo a favore del Demanio Regio³⁰. Prendendo in considerazione la linea genealogica di discendenza e successione feudale dei Boncompagni nel ducato di

Sora, non appare la conferma del duca Antonio I che avrebbe dovuto sottoscrivere i capitoli statuari intorno al 1707 anno in cui morì il padre Gregorio II³¹.

Un’ampia parte delle norme contenute negli statuti riguardano l’accertamento, le sanzioni e le forme di risarcimento dei danni arrecati dalle persone e dal loro bestiame alle colture altrui con diverse casistiche: si tratta dei cosiddetti *danni dati*, una problematica rilevante nella vita comunitaria dell’evo moderno e contemporaneo che, alla pari di altre comunità agricolo-pastorali dell’Italia centro-meridionale, ha investito anche Fontana e che venne sempre risolta attraverso l’applicazione di volta in volta delle consuetudini – ossia prassi giuridiche – tramandate oralmente, divenute diritto municipale ai tempi degli Aragonesi e poi confluite in forma scritta all’interno dei capitoli statuari³².

Volendo raggruppare i capitoli secondo le tematiche di volta in volta affrontate, essendo queste elencate negli statuti senza un criterio ben definito, è possibile individuare ben sette gruppi omogenei di norme:

Norme relative alle competenze dei pubblici ufficiali (Capitoli 1, 31 e 39)

Si riscontrano negli statuti diversi pubblici ufficiali:

Capitano (altrove era chiamato Governatore come a Santopadre³³). Posto al di sopra di tutte le altre cariche era direttamente dipendente dal feudo

²⁶ DE SANTIS 1943a, p. 5.

²⁷ Ugo Boncompagni (IV duca di Sora) figlio di Gregorio e di Eleonora Zapata nacque ad Isola del Liri nel 1614 e morì nel 1676 sposò Maria Ruffo dei duchi di Bagnara. Giacomo Boncompagni (III duca di Sora) nacque a Isola del Liri nel 1613 e morì nel 1636, fratello del suddetto Ugo.

²⁸ Quella dei Marsella appare una famiglia molto legata ai duchi Boncompagni nel corso dei secoli XVI-XVIII. Prime notizie riguardano un Giulio Cesare Marsella di Isola del Liri, figli di Pancrazio, medico, studiò a Roma nel XVII secolo (MARINI e DE FONSECA DE EVORA 1784, p. 92). Un Ottavio Marsella, Capitano della Terra di Fontana, venne processato nel 1751 per abuso di ufficio (PISTILLI 1988, p. 91), mentre Francescantonio e Giacomantonio Marsella risultano percettori delle rendite del feudo di Schiavi rispettivamente nel 1777 e nel 1778 (VENDITTI 2008, pp. 603-604).

²⁹ Gaetano I Boncompagni Ludovisi nacque ad Isola del Liri nel 1706 e morì a Roma nel 1777, principe di Piombino e Grande di Spagna, figlio di Antonio e di Maria Eleonora Boncompagni. Sposò ad Ariccia nel 1726 la principessa Laura Chigi della Rovere.

Antonio II Boncompagni Ludovisi nacque a Roma nel 1735 e morì a Roma nel 1805, sposò nel 1757 Giacinta Orsini d’Aragona dei duchi di Gravina e poi nel 1761 Vittoria Sforza Cesarini dei principi di Genzano dalla quale ebbe dei figli.

³⁰ VENDITTI 2008, p. CCXLVI.

³¹ Antonio I figlio di Gregorio II e di Ippolita Ludovisi, nacque ad Isola del Liri nel 1658 e morì ad Isola del Liri nel 1731, egli assunse il cognome Boncompagni Ludovisi; sposò a Frascati nel 1702 la nipote Maria Eleonora Boncompagni.

³² GAMBA 2012, p. 13, ROSA 2004, p. 17. Le procedure riguardanti i *danni dati* rappresentarono una componente sostanziale e particolarmente costante in moltissimi statuti dei centri del Lazio meridionale, in particolare alcune comunità appartenenti allo Stato Pontificio si dotarono di capitoli riguardanti esclusivamente tale materia, come ad esempio nel territorio dell’attuale provincia di Frosinone: Castro dei Volsci (1795), Falvaterra (1753, 1826), Patrica (1696), Ripi, Torre Cajetani (1699, 1829) e Vico nel Lazio (1563). GAMBA 2012, p. 15-16.

³³ SCAFI 1871, p. 72.

datario che lo nominava per amministrare la giustizia civile e penale e attraverso questi il barone esercitava altresì un controllo su tutto il suo territorio. Le sentenze emesse dal Capitano potevano essere revisionate in appello dal Governatore di tutto lo stato residente a Sora; questa figura era spesso originaria di un altro centro per assicurare un'imparzialità nei giudizi ed in caso di assenza poteva essere sostituita da un *Luogotenente*³⁴.

Ufficiali. Gli Ufficiali erano i rappresentanti fontanesi eletti ogni quattro mesi dal Capitano; alla fine del loro incarico erano obbligati a rendere il conto delle entrate e delle uscite, esaminato dai **Sindacatori**; la nomina dei nuovi Ufficiali poteva avvenire nel Palazzo Ducale oppure in altro luogo scelto dall'Università;

Balio, detto anche *Baglivo o Baiulo*. Carica riconosciuta già al tempo di Federico II³⁵, durava in carica un anno e svolgeva compiti di guardia municipale insieme ai Guardiani, era obbligato a perlustrare il territorio di Fontana sia di giorno che di notte, a partire da maggio sino ad ottobre, ed altresì era incaricato della riscossione delle multe contenute negli statuti – quest'ultime potevano essere riscosse entro un mese dal termine del suo ufficio; nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria svolgeva invece compiti di pubblico ministero, infatti poteva accusare coloro che venivano trovati a far danno sia con il bestiame che senza. Esisteva quindi una **Corte del Balio**, (in napoletano *Vagliva*), che era il primo grado di giurisdizione penale³⁶; a Fontana Liri il Balio poteva *reggere Corte* solamente il lunedì ed il martedì insieme al Giudice ed al Mastro d'atti;

Mastro d'atti. Assisteva il Capitano ed il Balio, redigeva e custodiva i documenti prodotti dalla Corte, i verbali del pubblico consiglio dell'Università, compilava l'elenco dei pegni presi dal Balio durante il suo ufficio nonché il libro dell'Erario; si trattava di una figura molto simile ad un notaio o cancelliere;

Castaldo. Negli statuti fontanesi non sono specificate le sue attribuzioni; possiamo ricordare che il *Gastaldo* nell'Italia meridionale era un funzionario della corte ducale longobarda ed esercitava per conto di questa dei poteri giurisdizionali con obblighi militari³⁷;

Guardiani. Svolgevano insieme al Balio compiti perlustrativi ed accusavano coloro che venivano trovavano in flagranza di reato;

Grascieri. Erano gli ufficiali della *grascia*, un antico termine con cui venivano indicate le vettovaglie – principalmente i cereali – avevano l'incarico di vigilare su rifornimenti, mercati, prezzi, pesi e misure (*Cap. 30*)³⁸.

Norme relative ai procedimenti in Corte in materia civile (*Capitoli 2-12, 27-28, 34, 38, 54-55, 57, 66, 70, 80, 87 e 97-98*).

Sia in materia civile che penale l'attore doveva comparire in giudizio davanti la Corte insieme ad un testimone degno di fede, conosciuto e di buona fama ed il Balio doveva notificare le accuse alla presenza di un testimone entro 3 giorni; entro 8 giorni dall'accusa pignorava i beni all'accusato per consegnarli a colui che aveva ricevuto il danno. Una serie di capitoli specificano le modalità procedurali per le cause di valore inferiore a 5 carlini (*Cap. 2*) e quelle inferiori a 3 tari (*Cap. 3*), delle liti tra parenti (*Cap. 4*) e della contumacia (*Cap. 7*); durante il tempo della mietitura e della vendemmia non si poteva citare nessuno e non era possibile notificare inviti a comparire davanti al Capitano. Una speciale procedura riguardava i pegni (*Cap. 9*) e la restituzione della dote alla moglie da parte della famiglia del marito deceduto (*Cap. 10*).

Norme relative ai procedimenti in Corte in materia penale (*Capitoli 15, 19, 25-26, 35, 38, 46, 69, 81, 94 e 100*).

Qualsiasi accusa doveva essere giurata da parte dei Guardiani alla presenza dei testimoni nelle mani del Giudice o del Balio entro il giorno stesso in cui veniva scoperto il danno o il reato; si poteva

³⁴ ALIANELLI 1873, p. 38, ROSA 2004, p. 79.

³⁵ RAIMONDI 1998, p. 57.

³⁶ D'AMBRA 1873, p. 388 e MIGNONE 2005, p. 27.

³⁷ NICOSIA 1995, p. 94. Muzio Zuffraniero era nel 1684 Ca-

staldo Commune a Fontana Liri (CORINO 2014, p. 119).

³⁸ Nel 1679 abbiamo notizia riguardante un certo Filippo Trentenaro, Capitano della Grascia di Fontana, il quale venne accusato di estorsioni ed ingiustizie (VENDITTI 2008, p. 269).

essere condannati solo a partire dall'età di 7 anni (*Cap. 26*) mentre i maschi di età inferiore ai 14 anni e le femmine di età inferiore ai 12 anni venivano condannati alla metà della pena. Ciascun accusato poteva difendersi dalle accuse, denunce ed inquisizioni a cui era sottoposto (*Cap. 46*) e la procedura doveva aver termine con sentenza entro la fine di ogni mese.

Norme relative ai danneggiamenti ed. danni dati (*Capitoli 24, 32, 40-45, 48, 50, 58, 60-65, 67-68, 73-78, 83-84, 88, 92 e 95-96*).

È la parte più corposa di tutto il testo normativo in cui venivano esplicitate le pene riservate a coloro che arrecavano danni alle proprietà, alle piantagioni o alle coltivazioni altrui. Si distingueva tra pena in denaro ed *emenda* del danno, tra *dannificante* fontanese o forestiero; la pena cambiava di volta in volta a seconda della qualità della coltura danneggiata, della stagione dell'anno e raddoppiava se il danno veniva arrecato di notte. Erano contemplati i danni derivanti dal taglio degli alberi da frutto e di querce, i danni prodotti dal bestiame ed in minor misura dalle oche e dalle galline – in questo caso colpendo il proprietario – negli orti, nelle chiuse, negli oliveti, nei pagliai, nelle vigne o nei terreni seminati (in particolare i *Capp. 32, 45 e 83*), distinguendo dagli altri i danni compiuti volontariamente.

Norme relative alla pubblica decenza, al rispetto reciproco ed ai furti (*Capitoli 13-14, 16-17, 18, 20-23, 29, 36, 59, 71-72, 79 e 82*)

La statuizione fontanese stabiliva pene verso chi pronunciava nei confronti di altri parole ingiuriose, a chi estraeva armi minacciosamente (*Cap. 17*), altresì erano stabiliti pene per il furto di fieno, paglia ed aratro (*Cap. 20*), per la beffa, ossia la promessa non mantenuta di vendita o di aiuto per qualche lavoro (*Cap. 23*). Anche le norme di questa materia prevedevano spesso il raddoppio della pena quando il fatto veniva commesso di notte: ad esempio nel caso dei tagli alle querce e agli alberi a partire dalla scacchiatura (*Cap. 72*).

Norme relative all'igiene pubblica, all'approvvigionamento dei generi alimentari e su alcune specifiche attività lavorative (*Capitoli 30, 33, 47, 49, 51-53, 56, 89-91 e 93*).

Alcuni capitoli riguardano le modalità di vendita di prodotti a Fontana che poteva effettuarsi solo rispettando i pesi, le misure ed i prezzi controllati dai Grascieri, ovvero in caso di loro assenza dagli Officiali (*Cap. 30*). Il *Cap. 33* contiene alcuni aspetti delle attività di *Macellaro* e di *Pizzicarolo*, queste potevano essere esercitate solo su licenza dell'Università ed era obbligatorio utilizzare esclusivamente le bilance, i pesi e le misure controllate dai Grascieri o dagli Officiali. Altre norme sono più di carattere igienico-sanitario come il divieto di intorbidire l'acqua delle fontane (*Cap. 49*) oppure il divieto di buttare rifiuti per strada (*Cap. 56*).

Norme relative ai rapporti con i proprietari residenti nei centri confinanti (*Capitoli 85-86, 99 e 101-104*).

I proprietari residenti nei paesi vicini potevano far pascolare nel territorio fontanese solo un paio di buoi domati, un somaro o in alternativa un cavallo (*Cap. 85*), dovevano pagare una gabella nel momento in cui vendevano o acquistavano a Fontana fatta eccezione per coloro che abitavano in centri in cui i fontanesi erano franchi di pagare gabelle (*Cap. 86*). Gli ultimi capitoli (*Capp. 102-104*) elencavano gli *staffoli* detti anche *staffali* o *staffari* per i forestieri provenienti da Arpino, Santopadre, Arce e Rocca d'Arce, ossia i confini o recinti all'interno dei quali, secondo le stagioni, era vietato il transito ed il pascolo al bestiame³⁹.

Segue qui la trascrizione integrale del contenuto del documento con le necessarie note esplicative del testo indicate iniziando con una nuova numerazione.

³⁹ VELOCCI 2004, p. 12.

**STATUTI MUNICIPALI DELL'ANNO 1625
DEL COMUNE DI FONTANA LIRI**

Note redazionali

Al fine di facilitare l'individuazione dei capitoli all'interno del testo è stata aggiunta una numerazione progressiva entro parentesi quadrata. Con parentesi tonde sono state sciolte le abbreviazioni; le parole illeggibili sono indicate con tre punti entro parentesi quadre e le parole di significato incerto sono segnate con punto interrogativo entro parentesi tonde.

**Copia dei Statuti Municipali dell'anno 1625 Del
Comune di Fontana Liri
Carolus 2. Dei Gratia Rex
Gregorio Boncomp(agn)o
Duca di Sora**

*Nisi Dominus custodieris hac civitatem
In vanum vigilant, qui custodiunt eam*

**[1] Ordine per Creare gli Officiali nuovi –
Cap(itol)o I***

Quoniam pro cuiusquam Civitatis et Terrae regim(in)e necessario est quaternis mensileus nonos officiale creare qui bonum Civitatis et Terre Regimen procurent aut ceteri ac populo in eorum providentia sollicitudine et providentia in tranquillo eorum vitam ducant quare equemadmodum altamenia et magna edificia super Columnas posita sunt ita merito in fide et prudentia Officialium uiunt et in pace quiescunt. Statuimo et ordiniamo che nella Terra di Fontana ogni quattro mesi più, et meno come parerà alla Comunità se debbano creare, eligere e deputare nuovi Officiali da ordinarsi et eligersi per lo Cap(itan)o e popolo insieme con quelli Officiali che hanno esercitato e finito l'officio. Quando si fa detta elittione et creazione dentro il Palazzo Ducale o vero in altro luogo dove parerà all'Università secondo il solito. Quali Officiali per lo tempo che eserciteranno l'officio affinché la terra non si venga a fraudare siano astretti a dare il libro dell'inventario dell'introito, ed esito in mano degli sindicatori eletti uno ma senza inganno, o lesione della Comunità e che non si possano da nessuno tempo essi officiali fare parlamento e consiglio pubblico senza la presenza o vero licenza del Cap(itan)o o suo Locotenente et habbiano a tenere segreto tutte quelle cose che sono segrete et importanti e non rilevarle a nesuno e facendo alcuno di Loro contrario caschi in pena di un oncia d'oro e privazione dell'Officio turpissimamente d'applicarsi detta pena alla Ducale Camera, Serventur Prag(maticae) et Iura Regni.

[2] Cap(itol)o II*

Della Sentenza parva quantutate

Statuimo et ordiniamo che il Cap(itan)o in cause Civili da cinque carlini in giù debba terminare la causa sommariamente e senza scritto. Placet

[3] Cap(itol)o III*

Che sia creso all'attore da tre tarini in giù Statuimo et ordinamo che da tre tarini in giù l'attore con il giuramento suo e di un testimonio di buona fede fama sommariam(en)te e senza osservazione de Solennita sia creso, ed il reo non possa contradire reservato se volesse provare la quietazione o soluzione. Placet

[4] Cap(itol)o IV* Delle Lite che sono tra parenti

Statuimo et ordiniamo che quando vertera Lite, e controversia tra Parenti e consanguine fino in terzo grado inclusive il Cap(itan)o debba astringere detti Parenti o Consanguine a compromettere e compromesse de fatto procedere e de iure terminare e sentenziare purché una delle parti dimanda il compromesso in doi Umini da bene communam(en)te da elegersi e q.tto sarà laureato deciso et arbitrato per essi insieme con un altro huomo da eligersi per la corte se sarà necessario s'osserva per esse parti; e se a caso uno degli Uomini eletti per le parti insieme con l'uomo eletto dalla corte s'accordassero sopra la Lite e l'uomo dell'altra parte non ci volesse intervenire per malignita o per altra causa quomodo cunqisit se debba stare alla sententia essendo delli doi che si accordano, e chi contravverrà caschi alla pena del compromesso e se il Cap(itan)o non osservasse il modo sudetto sia obbligato a tutte le spese et interesse che potessero le parti avanti di esso e suo Mastrodato e chi renunciasse essere arbitro caschi in pena d'un tarino d'applicarsi alla Camera ducale e soprattutto si costringa ad essere arbitro Servet Reg(i)a Pragm(aticae)

[5] Del Consiglio De Savio¹ Cap(itol)o V

Statuimo et ordiniamo che il Cap(itan)o possa et voglia sentenziare in ciascheduna causa da per se e il cagnasse reservato se le parti, o vero una di esse potesse che il processo se mandasse a consulta allora il Cap(itan)o sia tenuto mandarato alle spese di chi dimandasse vada a detta Consulta e tanto si debbia osservare quando il Cap(itan)o non sarà Dottore Servent istrunctiones pro nos facte

Cap(itol)o VI

[6] De chi piete piu di quello deve avere

Statuimo ed ordiniamo che chi pete quello che have havuto o vero petesse de piu di quello che deve avere se decada da tutto, ed il Reo s'assolva e quel che pete si punisca in un tarino per la piu del Cap(itan)o e se esso creditore potesse avanti il tempo nel q(ua)le il Debitore gli è obligato se le debbia dapplicare il tempo e questo per l'importunità di esso creditore et accio nesuno dimanda avanti il tempo che deve havere. Servent Iura ac Pragm(ati)ca Regni

[7] Cap(itol)o VII Della pena della Contumacia

Statuimo et ordiniamo che ciascuno di detta Terra et abitanti in essa fusse citato per causa civile e non comparira per la prima volta paghi al Cap(itan)o grano uno e per la seconda grano uno e mezzo e per la terza grana² doi e mezzo reservato se li fusse fatta legitima

¹ Consiglio dei saggi.

² Il grano era una moneta di rame coniato nel Regno di Napoli per la prima volta sotto Ferdinando I d' Aragona (1458-1494). Va-

leva 12 cavalli mentre un tari valeva 20 grana. Successivamente sotto Filippo II d'Asburgo venne coniato il grano d'argento del valore di 12 cavalli.

scusa de non poter comparire e non se li facendo scusa ad istantiam dell'attore il Cap(itano) deb(b)a dar termine al Contumace a suo arbitrio a pagare lo debito petito e le spese delle quali insieme con lo principale si stia al giuramento di d(ett)o attore se non ascendo piu che alla somma di doi tari alias acta ipso iure sin nulla servent [...] nociter facta

[8] Delle Ferie Cap(itolo) VIII

Statuimo et ordiniamo che nel tempo Delle metere et vendemie secondo la consuetudine del tempo e luogo et altri giorni di festa commandare nessuno possa fare citare e comparire in corte avanti al Cap(itano) nessuna persona di detta terra e facendo il contrario la contumacia non reca al citato e gli atti non vagliano ne tengono. Placet

[9] Come si devono tenere e vendere i pegni Cap(itolo) IX

Statuimo et ordiniamo che se all'istanza dall'alcuno creditore se facesse con licentia del Cap(itano) alcuna esecuzione tant'in stabili come immobili il creditore senza usarla, o farla usare debbia q.ta tenere ò altro Cittadino per quindici giorni dopo haverla recep(i)ta e passati detti quindici giorni il Cap(itano) la possa far [...] per tre altri giorni quali passati che saranno la possa far liberare al piu offerente in piazza a lume di candela e questo abbia luogo tanto a quelli della terra quando a Forastieri, e poi quando sara liberata se non basta a complemento del debito principale o delle spese e le faccia l'altra nella altra mora posposta si venda al modo sopradetto q(ua)le vendendosi piu della sorte principale e spese se restituisca al Padrone al q(ua)le si debbia notificare che infra termine di otto giorni si ricompra l'esecuzione venduta e non se la ricomprando in detto tempo il compratore se la possa tenere et havere per se e non sia tenuto e renderla piu riservatose da loro s'accordassero amichevolmente come piu volte se visto fare e facendosi altrimenti l'atti siano nulli. Placet dumodo non sit aliter pro usum Prag(mati)ca Regiam

[10] Come si deve restituire la Dote Cap(itolo) X

Statuimo et ordiniamo che morendo il marito, e la moglie di esso si volesse da se ritirarsi con suoi parenti e fratelli, o in casa del Padre li heredi del marito siano tenuti restituire la dote della donna cioe li beni stabili fra un anno e li mobili fra un mese puro q(ue)lli si trovasse legittimamente averlo diminuito e lucrato il Marito e q(ue)llo che si trova in essere se continente alla partita della Donna se le debbia dare ma che quelle robbe che avesse lucrate la donna per fin ch'è stata con il Marito non la possa dimandare lesione cioè di quelli mobili provandolo per uomini degni di fede. Servan iura et Prag(mati)ca Regni

[11] Della pena del Doppio C(a)p(itolo) XI

Volemo e statuimo et ordinamo accio il Cap(itano) non gravi li poveri che incorrono per la loro povertà alla pena del doppio che d(ett)o Cap(itano) non possi esigere da quelli tali che e incorrano se non un grano per carlino e tanto manco quanto parera ad esso Cap(itano) quale esortame a farle gra. secondo il solito e quanto hanno caro. La grazia Nostra e non si

faccia il contrario. Servet tutta norite facta

[12] Delle Petere alcune Copie di scritture Cap(itolo) XII

Perche accade del continuo che li poveri per loro poverta et anco per diventare più poveri litigano in Corte Volemo et Ordiniamo che il Cap(itano) non li nieghi nesuna copia di quello se le diamda accuse et inquisitioni come Libelli petitioni, o vero querele delle quali non le possa far pagare se non secondo la tavola di Sora la Copia di q.li il d(ett)o Cap(itano) sia obbligato tenerla in Corte che nesuno la possi vedere: e della copia d'accuse et inquisitioni non li facci pagare cosa alcuna. Placet dum modo sit de Iure

[13] Che nesuno facci resist(en)za al Cap(itano) e Castaldi Cap(itolo) XIII

Statuimo et ordiniamo che nesuno ardischi fare resistenza al Cap(itano) e Castallo quanto havra commissione tanto dal detto Cap(itano) come di alcuno degli Off(icia)li che anderà a fare qualsivoglia esecuzione e chi contrafarrà per ciascheduna volta caschi in pena di un carlino il che sia creso al d(ett)o Castallo e bisognando andare mandare al d(ett)o la d(ett)a esecuzione recusata dal Castallo e Medesimamente q(ua)li tali a che l'have da fare la ricusasse, e non dandocela caschi in pena di un tarino d'applicarsi al Cap(itano) Servent Iura Regni

[14] Delle parole Ingiuriose Cap(itolo) XIII

Volemo statuimo et ordinamo che nesuno faccia ne dica parole ingiuriose ad alcuno cioe bestia bastardo sia augurato e simili parole delle quali La similitudine stia all'interpette del Cap(itano) e Iudice della terra tanto se sarà in presenza quanto in assentia sua e suo Luocotenente caschi in pena per ciascuna volta di un carlino e se dirà altre parole ingiuriose piu grave cioe figlio di puttana Latrone traditore e simile delli quali similmente se ne stia all'interpettazione del Cap(itano) o suo Luogotenente per ciascuna volta carlini doi e sia creso all'accusatore con doi testimonj di buona fama e contitione, et in nesuno modo il Cap(itano) li possi procedere ex officio riservato se l'ingiuriato l'accusasse, e dicessero presente il Cap(itano) q(ua)le volemo che possa repellere l'ingiuria o simile parole senza pena, ma dippiù possa essere accusato. Servens Iura Regni

[15] Di chi non prova l'accusa C(a)p(itolo) XV

Per levare de proposito q(ue)llo che con furia sogliono accusare o querelare senza pensare punto se possano provare l'accusa o querela. Statuimo et ordiniamo s'alcuno accuserà o farà querela ad altri de ciascuno delitto eccesso o peccato, e detto accusatore o denunziatore non proverà l'accusa o querela almeno per un Testimonio fide degno esso accusatore si punisca alla metta della pena in la quale potesse venire condannato l'accusato, e paghi ancora tutte le spese, danni et interessi e se alcun facesse querela e con li sospetti che dara non si trovera la cosa de q(ua)le querelasse sia tenuto solamente a pagare l'atti fatti = Placet

[16] De chi sputasse o facesse Fico ad altri Cap(itolo) XVI

Per essere atto brutto e disonesto di sputare in faccia

e far le fico ad Altri. Statuimo et ordinamo che chi sputa in faccia ad altri o vero fara fico, dello sputo si punisca in tari³ doi e dello fico in tarino uno e credasi all'accusato con lo Iuramento d'un Testimonio degno di fede. Servent Iura Regni

**[17] Di chi sfodaressa arme contra altri
C(a)p(itolo) XVII**

Statuimo et Ordinamo che chi contra Altri tanto di detta Terra quanto forastiero sfodererà arma con animo irato paghi per ciascheduna volta tarini cinque micandoli a quanto non li micasse paghi solo la meta di detta pena e credasi detta pena e credasi d(ett)a accusa all'accusatore co il giuramento di doi Test(imon)i di buona fama e condizione d'applicarsi d(ett)a pena alla Camera Ducale. Servent Iura Regni

[18] Di chi batte senza Arme C(a)p(itolo) XVIII

Perche accade che spesso si fa a pugni, e per levare tal uso Statuimo et Ordinamo che ciascuno che piccherà o batterà altri senza arme mano vacua con pugni essendosi querela di parte paghi di pena carlini cinque, e non si possa procedere ex officis eccetto se vi fusse affusione di sangue purchè non sia uscito dal naso. = Placet

**[19] Della licita defensione da farse
C(a)p(itolo) XIX**

Statuimo et Ordinamo che ciascuno che fusse assaltato o insultato, ingiuriato, o vero battuto li sia lecito fare e dire il simile contro chi lo farà et esso Rebatore sul modo in esso luogo, e nel medesimo istante e così cioè se contro esso le saranno dette cose ingiuriose minatorie reimproveratorie possa le altre simili dire senza pena alcuna e se sarà assaltato si possa difendere acciò non sia offeso purchè non offenda prima, che sia offeso e se sarà offeso purchè non offenda prima che sia offeso e se sarà dubio qualche a defensione sua se creda ad esso con giuramento e con un testimonio di buona fama e conditione ameno derata tutela e controfarà paghi di pena carlini cinque. Procedatur prout de iure erit

**[20] Di chi fura fieno paglia o Aratro
C(a)p(itolo) XX**

Statuimo et ordinamo che se alcuno furasse fieno o paglia dentro qualche casa o pagliaro dentro la terra o fuora paghi carlini cinque e se la furasse o pigliasse nella possessione o vero in Ara paghi un carlino e restituisca la cosa furato o tolta o il giusto valore d'essa. E se alcuno furasse Aratro di altro, o che lo pigliasse nella possessione d'altri, e lo tenesse un giorno solo, non sia tenuto à pena; ma passato un giorno intiero e non lo rende o riporta al luogo, dove lo toglie paghi l'Aratro al Patrone e di pena un tarino, et in questo vi possi procedere il Cap(itano) ad accusa, e querela, e la d(ett)a pena si applichi al Cap(itano) Palecet posse exequi paenam p(ro) Capitanem iuxta facti petitionem,

vel posse angeri paenam per Cap(itane)m iuxta facti.

[21] De chi compra cose furate Cap(itolo) XXI

Statuimo, et ordinamo, che se Alcuno comprasse cose furate, e di poi il Padrone della cosa conoscesse essa cosa esser sua, e statela rubata; e proverà p(er) doi test(imon)i idonei legittimamente detta cosa esserli stata veramente rubata, lo compratore sia tenuto restituirla senza pena alcuna, dummodo che costi legittimam(ent)e della compra di detta cosa ne sia tenuto ad altra restituzione de frutti di detta cosa furata ma non si possi demandare lo prezzo che haverà pagato p(er) la cosa comprata al Padrone della cosa furata. Servent Iura Regni.

**[22] De chi se parte da Corte senza licenza del
Cap(itano) o suo locotenente Cap(itolo) XXII**

Statuimo, et ordinamo che se Alcuno sarà comandato dal Capitano che non si parti da Corte o d'altro luogo, p(er) q(ua)lche causa senza licenza sua, o suo locotenente paghi oltre la pena, e tenuto p(er) la causa un carlino p(er) ogni volta che contrafarà, s'applichi d(ett)a pena al Cap(itano). Fiat. Ius

[23] Dello Gabbo⁴ C(a)p(itolo) XXIII

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno promette ad altri venderli alcuna cosa, dare o vero aiutarlo da persona o con bestie, à giornata, o à fare q(ua)lcuna altra faccenda è non l'osserva, lo gabbo paga al Cap(itano) grana cinque, et altre cinque alla parte, che accusarà p(er) l'interesse suo, e sia creso all'accusatore con un test(imon)i o idoneo. Placet.

**[24] De chi taglia Arbori fruttiferi
C(a)p(itolo) XXIV**

Statuimo, et ordinamo che se alcuno tagliasse arbori fruttiferi in luogo d'altri che sia coltivato sia tenuto p(er) ogni arbore mozzandolo da piedi cioè alcuna noce, vite, fico, cerqua, castagna, e simili arbori di frutto in carlini cinque, e mozzandone da diece in su, paghi carlini trenta, e si più ne mozza sino a venti e siano vite, caschi in pena d'ampotat(io)ne di mano, et in ogni cosa sodisfacci il danno allo dannificato e se li subalzarà paghi p(er) ciascun arbore carlini quattro e se mozzerà li rami caschi in pena di un carlino, et il danno al Padrone d'altrettanto: e se alcuno mozzerà pergula avanti la casa o horto d'Altri dentro la Terra paghi un ducato⁵ e l'ementa al Padrone, d'applicarsi detta pena alla Camera Ducale et essendo tagliati o cavati in luogo inculto paghi la metà di d(ett)a pena. Servent Iura, et Pragm(atic)a Regni.

**[25] In che casi può procedere il Cap(itano) o
per inquisitione C(a)p(itolo) XXV**

Statuimo, et ordinamo che il Cap(itano) in ogni crimine tanto grave come piccolo possa procedere per via d'inquisi(zio)ne seconda la forma delli presenti statuti eccetto nelli casi infrascritti nelli q(ua)li non ci possa procedere se non p(er) accusa o vero denuncia,

³ Il tari era una moneta aurea di origine araba introdotta in Sicilia verso il 913, mantenuta anche dopo la conquista normanna fino a Carlo d'Angiò (1268-1282). Il tari d'argento venne reintrodotta nel Regno di Sicilia da Ferdinando II d'Aragona e da Ferdinando IV nel Regno di Napoli.

⁴ Per gabbo si intende una burla o una beffa.

⁵ Il ducato era un'antica moneta d'argento del Regno di Napoli diviso in 10 carlini, ciascun carlino in 10 grani, ognuno dei quali in 12 cavalli. Esisteva anche il ducato d'oro non più coniato dal 1649.

cioè adulterio, violentia di donna, ratto di figlioli o parole ingiuriose, riservato se se dicessero in presentia del Cap(itano) secondo nell'altro Cap(itano) se contiene che chi commette tali delitti se debbia procedere contro essi e punirli secondo la for(m)a di detti Statuti. Servent Pragm(atic)a et Iura Regni.

[26] Della pena di quelli sono meno d'Anni quattordici C(a)p(itolo) XXVI

Statuimo et ordiniamo che quelli che sono minori d'Anni quattordici, e la femina d'Anni dodici, se commetteranno alcuno delitto, ò male officio se punisca nella metà della pena che contiene in detti statuti, e quelli che saranno minori di sett'anni non siano tenuti ad alcuna pena, riservato l'interesse. Placet.

[27] Di Chi iura falso in causa propria e ad ist(anz)a Cap(itolo) XXVII

Statuimo et ordiniamo che se alcuno giura falso ò vero farrà falso test(imoni)o di qualche cosa che si rimettesse al giuramento suo, e poi si reprobasse p(er) testimonij il contrario che siano fide degni paghi di penatari di dieci e de tutti danni et interessi, al paziente di applicarsi, d(ett)a pena alla Ducal Camera. Servent Pragm(atic)a et Iura Regni.

[28] Del Salario del viatico del Cap(itano) C(a)p(itolo) XXVIII

Statuimo et ordiniamo che se accade, che il Cap(itano) vada a requis(izion)e delle parti a vedere alcuna differentia fuori della Terra, non possa petere per il viaggio se non un carlino per parte, e lo Governatore, ò Auditore possono petere lo doppio, tutto alle spese de lo perdente quale s'astringa subito a pagarle, e sodisfarle al vincitore se tale sarà sua dimanda. Servent facta non inter facta.

[29] De Chi Corrigesse Famiglia C(a)p(itolo) XXIX

Statuimo et ordiniamo che sia lecito al maggior della Casa correggere moderat(tion)e tutti q(ue)lli de sua senza pena; et ancora castigare suo Fratello ciascuno della famiglia per correctione come de sopra dummodo, che in una medes(im)a casa e spesa stiano. Fiat Ius.

[30] Che le robbe da venderse e da stimarse C(a)p(itolo) XXX

Statuimo et ordiniamo che qualunque persona della Terra vorrà vendere quasivoglia sorta di robbe debbia tenere li pesi e misure giuste le quali siano apprezzati dal Grascieri e misure giuste o vero in sua assentia dall'Officiali e cosi medesim(ament)e non siano lecito a nesuno vendere pane carne, pesce frutti et altre robe chi se vogliono vendere a peso o misura senza che prima non le siano apprezzate dalli detti alla pena di un tarino et ad ognuno purchè sia huomo di buona fama sia lecito e possi accusarlo. Placet et possit augeri pro et causa arbitrio Capit

[31] Dello Mastrodatti dell'Universita XXXI

Statuimo et ordinamo che li Mastrodatti della Comunità in tempo di sua Mastrodattia occorresse far procura qualsivoglia sorta a d(ett)a Cummunità non far pagare altro che un carlino per procura quanto ci sarà il segno suo e dell'altri atti che occorresse fare

per servizio di essa Comm(uni)tà non possa dimandare cosa alcuna tanto esso Mastrodatti quanto ancora il Cap(itano) at anco detto Mastrodatto sia tenuto et obbligato durante detto tempo scrivere li consigli cascare il libro dell'Erario et altra semplice scrittura che occorrerà per servizio di detta Università gratis = Placet ad beneplacitum nostrum

[32] Che li forastieri non possono tagliare legname in Territorio C(a)p(itolo) XXXII

Statuimo et Ordiniamo che nesuno forastiero possa tagliare in territorio di Fontana nesuna sorte d'arbori ne verdi ne secchi senza licenza del Padrone overo della Cummunità alla pena di Carlini quindici quale si applica la metà alla Camera Ducale a l'altra metà alla detta Cummunità avvertendo che il Balio in modo nessuno possa fidare alcuno che taglia in detto territorio arbori verdi ne secchi alla pena di carlini trenta da applicarsi la metà alla Camera Ducale, e l'altra metà alla Comunità e sempre debbia e sempre debba fare danno al Padrone. Placet

[33] Del Macellaro e Pizzicarolo C(a)p(itolo) XXXIII

Statuimo et ordiniamo che il Macellaro e Pizzicarolo se vorranno fare il Macellaro il Macello et il Pizzicarolo la Pizzicaria non lo possono fare senza licenza e consenso della Università sotto la pena di carlini trenta et anco il Macellaro e Pizzicarolo debbiano tenere le bilance giuste cioè il Macellaro il rotolo e mezzo rotolo la libra ed altri pesi di ferro aggiustati et il Pizzicarolo li pesi e misure aggiustate dalli Grascieri overo Officiali sotto la pena di carlini cinque e sia creso all'accusatore purchè sia [...] de bona contizione d'applicarsi detta pena alla Camera Ducale = Placet posse augeri penam arbitrio Cap(itan)i

[34] Che il Cap(itano) non metta pena in Trenta Cap(itolo) XXXIII

Statuimo ed ordiniamo, che l'huomini d(el)la Terra sono siano gravati nella lunchezza della lite, e soverchie spese p(er) cosa di puoca importanza, che il Cap(itano) sino alla quantità di trenta carlini, e che p(er) d(ett)a quantità rispettivamente non metta, ne faccia mettere penna in carta; ma tenghi ragion sommaramente senza alcuna sorta di spesa e per detta quantità rispettive non sete conceder appellazione nesuna ma che de fatto sia astretto a pagare chi sarà debitore o dichiarato havere il torto, e facendo il Cap(itano) il contario o vero il suo loco tenente sia obbligato a tutti i danni et interesse al suo servent data [...]

[35] Delle querele et accuse senza Licenza Cap(itolo) XXXV

Statuimo et ordinamo, che se alcuno figliolo senza la licentia et volontà a suo Padre e la moglie senza licentia et volontà de' suo Marito farà querelo e non accusarà alcuno di qualche causa il Cap(itano) non possa procedere alla querela sia nulla eccetto che se fusse delitto il Cap(itano) potesse senza querela et ex officio procedere ma essendo altre cause l'accusato non possi essere molestato, ne inquisito in modo nessuno. Placet

[36] Che à nesuno sia lecito far rumore avanti la

**Chiesa a tempo se dicono Messa ò Officii
Cap(itolo) XXXVI**

Statuimo et ordiniamo, che à nesuno sia lecito in tutte le festi dell'anno come sono le Domeniche, e feste comandate dalla Santa Chiesa mentre se dicono le messe o un officij o Predica stare a ragionare, mormorare, gridare, o contrastare appresso la Chiesa ò vero in piazza sotto pena di Carlini cinque p(er) ciascuna persona e p(er) ciascuna volta di applicarsi da pena al S.S. Sacramento e sia lecito à ciascuno della Compagnia accusare quelli tali accascheranno in tal caso, e se alcuno di d(ett)a compagnia fusse accusato come di sopra caschi in pena duplicata di applicarsi la metà a d(ett)o SS. Sacramento, e l'altra metà al Cap(itan)o e sia creso con giuramento a ciascuna persona di buona fama. Placet et pena applicatus arbitrio nostro (...)

Greg(ori)o Buoncompagni G.o (?) Duca De Sora
**[37] Che il Cap(itano) e Mastro di atti non pigliano
Querele de danni dati
Cap(itolo) XXXVII**

Perche non senza nostro dispiacere sia abbia inteso che il Cap(itan)o et Mastro di atti del continuo si sono ingeriti in pigliare e procedere à querele de danni dati in gran d'anno et interesse della Balia; però ordiniamo e comandiamo, che p(er) d(ett)e querele il Cap(itan)o e Mastro di atti non presumano ne arischino pigliare ne far pigliare querele de danni dati sono qualsivoglia volere e per dichiararne di q(ue)sto volemo che tutte le pene contenute nelli Capitoli delli presenti statuti che si dano alla Balia, tanto manuali quanto con Bestie siano dal Balio, e non possino per l'avvenire il Cap(itan)o ne Mastro di atti pigliarsene cosa alcuna eccetto nel tempo della liberanza solita a forse sotto pena della nostra disgrazia ed altra à nostro arbitrio datum Insule die 15 9bris 1625

**[38] De Ordine e modo deve tenere il Balio,
e Regere Corte Capitolo XXXVIII**

Statuimo, et ordiniamo, che il Balio per il tempo sua sia tenuto Reggere Corte, solam(en)te in Lunedì, e martedì della settimana sino ad ora di nona e non piu col Giudice e Mastro d'atti e che esso balio da persè non possa citare nesuno senza che prima, non habbia inditione fare nessuna accusa ne commettere esecutione delle pene ma tutte le accuse volemo che iurano e facciano in mano del detto giudice e che lo Balio le facci scrivere dal suo Mastro d'atti con la presenza del giudice nel libro delle accuse che farà detto Balio. Volemo che ogni mese se habbia da rinovare Idem che il detto Giudice col Mastro d'atti possa sentenziare in dette accuse e commettere esecutione et assolvere che ragionevole le parerà che lo merita. E se detto Balio fara altrimenti de quanto se contiene nel presente capitolo quello che farà non le vaglia e la parta lesa se liberara: e che detto sia obbligato far citare o dal castaldo tutti li sospetti che se daranno nelle querele lo sabbato a sera per lunedì e martedì sequenti e chi non comparirà quanto si regge Corte e non se le

facesse scusa paga per la contumacia chi sele dara per la prima volta grano uno e sia lecito al detto Balio farlo recitare per lo giorno seguente e non venendo paghi per la seconda contumacia grana doi e no lo citando come di sopra à questi di sospetti te contum(ac)e non se le possono dare ma darà suppliche al detto Balio e che il Giudice sia obbligato assistere quando si regge Corte ad instantia del balio per fino che sarà ora di nono come di sopra.

**[39] Che il Balio sia obbligato andare guardando il
giorno e notte Cap(itolo) XXXIX**

Statuimo et ordiniamo, che il Balio sia obbligato andare guardanno con li Guardinioni che dara la Comunità per il territorio giorno e notte cioè dalle calenne di Maggio sino alle calende d'ottobre piu ad arbitrio di esso Balio e sia lecito accusare tutti quelli che trovera a dar danno con bestie e senza in ogni luogo riservato nelle possessioni di consanguinei et affini insino al 2° grado inclusive purchè l'accusa la dichiarino detti Guardiani, et essere vera mano del Giudice con giuramento che lo sara dato a esso Giudice, à quelli Guardiani se da Authorità, che possano, e debbano apprezzare tutti quelli danni, che si troveranno e che si faranno nella settimana della guardia loro, così debbiano fare esso Balio, e guardiano di tutte quelle accuse, che si faranno per inditij ò querela in d^a settimana e soprattutto per ogni modo, affinché detto Balio non s'imborzasse la pena sua, et il dannificato non avesse la debita e menda, et il Balio sia obbligato fare concordare il dannificato fatto che sara detto apprezzo ogni volta che la sarà ricercato dal dannificato, ò d'altri in suo nome e contrafacendo il Balio si perda l'accusa, e sia obbligato pagare dette emende al paziente del suo proprio et casi, che il balio non andasse guardando come è detto di sop(r)a, ogni volta che manca accusandolo L'Off(icial)i paghi di pena al Cap(itan)o Carlini doi

**[40] Delle Bestie che dassero danno in horti,
Chiuse e sementati apparati dounque stessero
Cap(itolo) XXXX**

Statuimo, et ordiniamo, che le bestie che daranno danno in horti, e chiuse sementati et apparati, dunque si stessero se sarà nel tempo che le piante siano in essere da poterle mangiare paghi di pena il padrone delle bestie per ciascheduna bestia grossa, grana cinque, e le minute la metà, e di notte lo doppio. Ma quando solam(en)te fossero sementate e le piante non fossero nate, paghino la metà di detta pena e di notte il doppio d'applicarsi d(ett)a pena al Balio.

**[41] Delle Bestie che dassero danno in Olive
Capitolo XXXXI**

Statuimo et, ordiniamo, che nessuna bestia ne grossa, ne minuta, possano andare a dar danno nell'oliviti e nelli luoghi nelli quali ci saranno olive dalle calende di ottobre per fin che vi saranno olive per la bestia grossa paghi di pena grana uno, o le bestie minute per ciascheduna grana doi, e di notte il doppio, e l'emenda⁶

⁶ Teoria del diritto penale che pone a fondamento della pena la funzione rieducativa che essa dovrebbe avere nei confronti del reo,

conferendole il senso di uno strumento di ravvedimento morale e spirituale.

al Padrone dell'olive, da applicarsi detta pena al Balio.

Si è risoluto per pubblico Consiglio in data 11 Marzo 1731 che nessuna sorta di bestia possa pasciere nell'oliveto, dico in q(ue)lli che siano proprii oliveti e nelle chiuse arborati ò che siano sementate o non siano sementate sotto la pena di carlini tre alle bestie minute e carlini cinque alle bestie grosse d'applicarsi d(ett)a pena la metà alla Corte e l'altra metà alla parte cioè al padrone della poss(essio)ne o oliveto e si debbia proc(ura)re mediante istanza o querela della parte purchè non siano danni studiosi che eccedi il danno dico la soma di carlini cinque che in q(ue)sto caso debbia procedere secondo il solito, o che le Bestie minute si possono amazzare in ogni tempo cioè una sola bestia in d(ett)a luoghi, et allora non sia il Padrone delle Bestie che s'amazzano tenuto ad alcuna pena accettatene le Bestie pecorine che li sia permesso pascere in detti luoghi purchè non siano sementate siano sodi essendosi sementati si possono amazzare in ogni tempo. Si osservi il prinserto capitolo in quanto agli animali caprini, e Bovini solamente i quali non sia lecito ai Patroni di ammettere negli oliveti in alcun tempo pascerli i medes(i)mi ne giudiziali. Siccome è stato risoluto in pubblico Parlamento e pat (?) all'effetto il Governatore (?) di Fontana faccia pubblicare il banno coll'inserta Forma della Risoluzione amutare e della onde ma udinoz(io)ne e pubblicare che sarrà l'inserisca nel presente statuto nota 19 marzo 1732.

**[42] Delle Bestie che dassero danno in piu possesso
Cap(itolo) XXXXII**

Statuimo et ordiniamo, che ciascuna bestia grossa ò minuta ritrovandose senza guardia desse danno, in piu possessioni, passando discorrendo e pascolando per esse nel medesimo istante paghi la pena solam(en)te della prima possessione secondo la forma delli presenti statuti e l'emanda al dannificato quale faccia apprezzare il danno al modo come di sopra d'applicarsi detta pena al Balio.

**[43] Che le bestie minute, e porci se possono amazzare nelle vigne Casarcie⁷ pignoni⁸ et altri luoghi
infrascritti Capitolo XXXXIII**

Statuimo, et ordiniamo, che ogni padrone, e famiglia d'esso trovasse bestie porcine a dare danno in possessioni e luoghi suoi ò vero possessioni o luoghi che tenesse a lavorare, ò in affitto cioè vigne, casarcie, Pignoni, are, terre seminate horti chiusi semendati, et Piantate, ne possa uccidere una quale esso vorrà e non più, ne ferire e non la rivolendo il padrone, sela possa ben avere per se, con darne il capo e lo quarto al Cap(itano) e suo locotenente e poi non nè vendere altrimenti, e se contrafarrà paghi al Corte della balia un tarino, e l'amenda al padrone della bestia morta e se piu si amazzassero o ferisse, o che la seguitasse fuori della pessione deve e troverà a dar danno, l'amazzasse o ferisse paghi detta pena, et amenda è que-

sto s'intenda nell'ira, quando ci saranno casarcie Pignoni, o montoni di grano, nella vigne, et horti quando saranno seminati ò che ci saranno frutti nelle terre sementate dalle Calende di Marzo in là e se non l'uccidesse ò ferirà e la vorrà accusare, paghi di pena per ciascuna bestia minuta grana uno e di notte il doppio, e l'emenda al dannificato, e le bestie delli forastiere affidate tanto in nesuno modo se possano uccidere ne ferire, e chi l'uccide, o ferisse caschi in pena di un carlino, da applicarsi alla Corte della Balia, e l'emenda, e lo danno e se l'Ara non fosse sua ma vi avesse grano, orzio, o altre vettovaglie, o paglia la possa uccidere, e ferire come di sopra ma non delli forastieri affidati, aggiungendo, che se il padrone di d^a paglia la terrà nella Ara apparola intorno, che in ogni tempo la possa accusare, amazzare e ferire, e li porci siano tenuti alla pena come nelle terre colte, nel modo se contiene nelle pene sopradette.

**[44] Di chi tenesse Bestie ò soccita⁹ con altri
Cap(itolo) XXXXIV**

Statuimo, et ordiniamo, che se p(er) huomini di detta Terra, se farà compagnia, ò soccita de Bestie à guardia e se le dette bestie daranno danno ad alcuno che quello che la guarda in quel giorno che se fa il danno sia tenuto alla pena, che nella statuti si contiene, et il danno al dannificato; reservato, se lo padrone de dette Bestie haverrà fatto alcun patto, e concordia, overo conventionne, quale se debbia osservare.

**[45] Delle Bestie delli Forastieri che dassero danno
[Capitolo] XXXXV**

Statuimo et ordinamo, che le Bestie delli forastieri facessero danno nelle possessioni e luoghi seminati delli huomini di d(ett)a Terra, che sia lecito a quelli, che lo troveranno pigliare lo pegno al dannificante ò vero condurre le Bestie danno dante al Balio à quale debbia consegnare dette Bestie, ò pegno e prima che le faccia pagare la pena concorda, e faccia concordare il dannificato e se detto pegno non potrà avere, e dette Bestie non potrà menare, e potendola provare per un test(imoni)o degno di fede sia creso, e quello che darà il danno con le Bestie, o senza sia tenuto, e debbia comparire e stare à ragione in Corte della Balia di d(ett)a Terra, e paghi secondo si contiene in detti statuti.

**[46] Che ad ognuno sia lecito difendersi
dall'accuse Cap(itolo) XXXXVI**

Statuimo, et ordiniamo, che ad uno sia lecito difendersi nelli casi predetti, cioè accuse denuntie, inquisizioni, querele, et altri danni dati nelli quali l'accuse, denuntie et inquestioni li sara fatta legittimamente, e provare e ponere tutte sue ragioni e defensionis, non ostante alcuno altro statuto incontrario.

**[47] De chi fa ingiuria à Fontana pubbliche
e private Cap(itolo) XXXXVII**

Statuimo, et ordiniamo, che a nessun sia lecito fare ingiurie alle Fontane Pubbliche, ò de Particolari di

⁷ Le casarcie erano dei mucchi grano corrispondenti a 60 to-moli circa (ROSI, p. 76).

⁸ I pignoni erano dei covoni o pagliai (ROSI, p. 76).

⁹ La soccita era un contratto nel quale si attuava una collaborazione economica tra colui che disponeva del bestiame (soccidante, concedente) e chi doveva allevarlo (soccidario, allevatore).

qualsivoglia sorte d'ingiuria, o che ci han appresso a quattro passi, e chi controfarà paghi alla Corte della Balia grana diece; e similmente se le Bestie porcine intrassero dentro dette Fontane, e che l'intorbidassero paghi il Padrone di dette Bestie grana cinque da cinque porci in giù, e da cinque in su grano uno p(er) porco, ed ad ognuno sia lecito raccusarli al Balio con lo guardiano o vero uno test(imoni)o lo possa medesimamente accusare, e punire dalli quali nessuno sia franco, ne absente, volendo de piu che alla Fontana nostra dove la terra generalmente si serve, li Porci non ci possono approssimare p(er) quattro canne lontano sotto la medesima pena di applicarsi come sopra.

[48] Delle duplicazioni delle pene

Statuimo et ordinamo che in tutti li casi predetti in questi danni dati con Bestie e senza le pene si duplicano in tempo di notte.

[49] Delle Fonti acque che nascono in Pessionì di Cittadini e Forestieri in Territorio di Fontana Cap(itol)o XXXXVIII

Statuimo et ordinamo, che se alcuni havesse Fontane di acqua viva usata per li tempi passati nella possessione sua in ogni luogo che fusse posta essa Fontana di acqua non possa ne voglia il padrone di essa possessione della Fontana di acqua viva guastarla intorbidarla ne romperla ne appararla a nessuno che vollesse andare a bereve overo a pigliarne alla pena di un tarino; e tutti tanto Cittadini quanto Forestieri possono usare detta acqua, e Fontana ad arbitrio loro, senza che facciano danno allo Padrone della possessione, quale Facendole sia tenuto alla pena conforme se contiene di sopra d'applicarsi detta pena al Balio.

[50] Della Pena del Balio, e sua Famiglia

Statuimo et ordinamo, che sia lecito tanto à Cittadino come Forestiero che troverà il Balio e Guardiano e sua Famiglia, ò bestia a dar danno in luoghi suoi ò d'altri che tenesse à lavorare ò in affitto, seu locate accusare alla Corte del Cap(itan)o e sia tenuto a doppia pena secondo se contiene in detti statuti, e detta pena s'applichi al Cap(itan)o e pagare l'emenda al Padrone del luogo suo proprio.

[51] De chi mettesse Fuoco prima della Festa di Santo Iacuo in restoppia et altri luochi senza licenza del Giudice

Statuimo et ordinamo, che nesuno possa mettere fuoco in restoppia, ò in altri luoghi prima la festa di Santo Iacuo senza licenza ottenuto dallo Giudice della Balia e chi contrafarà paghi di pena al Balio carlini doi, e facendo danno ad alcuno con detto fuoco sia tenuto pagare al P(adro)ne dannificato il danno et interesse à giuditio di doi huomini da Bene, da elegerse da detto Giudice.

[52] De chi buttasse solchi ò sciaquatori in strade pubbliche

Statuimo et ordinamo, che nessuno butti solchi ò sciaquatori in strade pubbliche con fare danno ad altri se prima non farà deligenza, dove vorrà sciacquare ò solcare mettere trè solchi grossi dentro del suo primo che cava detto solco, alla pena di doi carlini e l'emenda à atto che riceverà il danno da applicarsi detta pena al

Balio quale possa procedere ex officio contro quelli che facessero il contrario come di sopra.

[53] Che le carne lupatiche si vendano nel modo infrascritto

Statuimo et ordinamo, che la carne lupatica, che si vorrà vendere al macello se faccia apprezzare dalli Grascieri, et in loro assentia dalli ufficiali sotto pena di carlini doi d'applicarse alla Communità; e che le carne infette, o mortacine non si possano ritrasire dentro la terra senza licenza del Balio, e non se possono vendere al macello in nesuno modo, e chi contrafarà paghi di pena doi carlini da applicarsi al Balio.

[54] Che ad ognuno sia lecito con giuramento sua accusare sino alla somma d'un tarino

Statuimo et ordinamo, che nessuno abitante in detta Terra sia lecito accusare di veduta sua altri che alla somma di un Tarino delli danni, che se li facessero, essendo però l'accusatore di buona vita, e fama e che da un tarino in su, l'accusa la faccia con testim(oni)o degno di fede, e facendose altrimenti l'accusa non voglia, e l'accusato sia libero senza pagare cosa alcuna.

[55] Della intimidazione dell'accusa, et esame da farsi

Statuimo et ordinamo che il Balio per il tempo suo de tutte l'accuse fatte tanto per piciol persona, come per li Guardiani sia tenuto e debbia quelle notificare all'accusato presente un test(imoni)o fra tre giorni e poi fra termine d'otto giorni debbia pigliare il peno sufficiente all'accusato, e consegnarlo allo dannificato che riceve il danno, e poi statuimo il termine all'accusato à defenderse, et afferisca la copia dell'accusato querela, o inquisizione, se la vorrà e se il Balio replicasse de dare detta copia statim esso accusato sia assolto, e liberato della pena che dovesse pagare

[56] Chi buttasse Mondezze nelle strade pubbliche, o facesse ingiurie ad altri

Statuimo et ordinamo, che nesuna persona butti mondezze o altre sporcizie nelle strade pubbliche dentro la Terra, e faccia ingiuria ad altri con detta mondezza, et sporcizia alla pena de grana cinque quante volte contrafarà di applicarsi detta pena al Balio.

[57] Che dove non è danno non si paga pena

Statuimo et ordinamo, che se alcuno sara accusato ò inquisito ad alcuno luogo nel quale non fosse danno, non sia tenuto à pena alcuna, e d(ett)o danno se ne stia alla provisione e iudicio del Giudice della Balia, reservato non lo facesse con animo di turbare il Padrone del luogo.

[58] De chi dasse danno a chiuise campestre non lavorate

Statuimo et ordinamo, che se alcuno sarà accusato manualmente, ò con bestie in alcuna chiusa sarà potata, sia tenuto pagare la pena alla quale fusse tenuto l'havesse fatto danno alla chiusa lavorata.

[59] De chi fa herba nelli luoghi d'altri

Statuimo et ordinamo che nessuno faccia erba nelli luoghi d'altri senza licenza del padrone cioè in grano seminato, vigne, chiuise, Prati, et altre possessioni seminate, alla pena di grana cinque di notte il dobbio d'applicarsi detta pena al Balio

[60] De chi dasse danno in le ghionde d'altri

Statuimo et ordinamo, che a nesuno sia lecito dare danno, nelle chiande d'altri dounque s'haverà in qualsivoglia modo dalla Festa di Santo Francesco insino a tanto che sono pascolare e che se leveranno i porci, cioè nelle selve e luoghi inculti e poi non sene paghi pena, e se il danno fra detto tempo sarà manuale paghi per persona grana diece e tanto d'emenda, e se sarà con bestie paghi lo padrone di esse per ciascheduna bestia minuta grana uno, e per ciascheduna bestia grossa grana doi; e possa il padrone delle ghiande ammazzare una bestia minuta e ferire con dare il capo e quarto al Cap(itan)o et il resto non rivolendolo il padrone haverela per se senza venderne à nesuno d'applicarsi d(ett)a pena al Balio, aggiungendo, che nelle ghiande pascolate pascoli le feste di Natale non se ne paghi più pena, nell'intero e riserba, passato S. Antonio, di Genaro non se ne paghi più pena

[61] Delle Cansatore ò Traiette¹⁰

Statuimo et ordinamo, che nessuno vadua per consatore, ò Itraiette delle possessioni d'altri senza volontà del padrone tanto con le Bestie, quanto senza Bestie reservato non fusse consatore, ò trajetta usata anticamente della quale non paghi pena, e chi contrafarà se ci andasse con Bestie è sarà terre sementata, ò vero chiusa serrata paga grana cinque e lo danno allo padrone, e senza Bestie grana doi e lo danno come sopra.

[62] De chi dasse danno in limitoni, ò cantonate in Possessiononi

Statuimo et ordinamo, che nessuno metta bestie in limitoni, ò cantonate nelle possessioni dove ci fusse seminato grano, ò pure altre vettovaglie alla pena di cinque grana, e lo danno allo padrone d'applicarsi detta pena al Balio.

[63] De chi dasse danno con Bestie grosse, ò minute in chiuise, vigne, e pastenate novelle

Statuimo et ordinamo, che se le bestie grosse daranno danno in vigne, chiuise, oliveti e pastenate¹¹ novelle, cioè dalle calende di marzo per tutto le calende di settembre, cioè per tutto il settembre paghi il padrone di esse Bestie per ciascheduna bestie grana tre, e di notte raddoppia puro che sia chiusa che se fosse pastenata novelle, e vigne ma delle chiuise che fossero inculte paghi solo grana doi per Bestia e la notte raddoppia ma dalle calende di Ottobre per tutto il mese di Febraro paghi per ciascheduna bestia grossa un grano e la notte medesimamente raddoppia, et il danno sempre al padrone, e le Bestie minute come sono le capre pagano dalle calende di Marzo sino alle calende d'ottobre grana doi per ciascheduno e dalle calende d'ottobre sino alle calende di marzo grana uno, e mezzo per ciascheduna e di notte il doppio, ma li porci e Pecora grana uno per ciascheduna d'ogni tempo et il doppio se sarà di notte e le Bestie che allattano per doi mesi, non siano tenute a pagare al Balio la pena.

[64] Delle Bestie grosse e minute che dassero

danno in grano sementato et altre vittovaglie¹²

Statuimo et ordinamo, che se alcuna bestia grossa o minuta dasse danno in grano sementato, et altre sorte di vittovaglie lo padrone di esse Bestie paghi al Balio per ciascheduna Bestia grossa dalle calende di 7bre per in sino alle calende di Marzo grana uno e mezzo, et per ciascheduna bestia minuta grana uno e la notte sempre raddoppia e dalle calende di Marzo sino alle calende di 7bre paghi per ciascheduna bestia grossa grana trè, e per ciascheduna bestia minuta grana doi, e la notte come di sopra, e l'emenda al padrone dello danno d'applicarsi detta pena al Balio.

[65] Delle Bestie che dassero danno in Pere, e mele in luoghi campestri

Statuimo et ordinamo, che se le bestie che saranno trovate a dar danno in pera ò mela in luoghi campestri paghi il padrone di esse per ciascheduna bestia grano uno cioè in sino all'ora di terza del dì, e di notte il doppio ma sia lecito chi ricogliesse di detti frutti per mangiarseli, da diece in giù, trovandolo però per terra e se più ne pigliasse sia obbligato alla pena di un carlino d'applicarsi detta pena allo Balio.

[66] Che nisuno, et Habitante in Fontana di qualsivoglia modo sia Franco di pagare pena al Balio et emenda

Statuimo et ordinamo, che nessuno di detta terra et habitante in esso di qualsivoglia modo se sia possa legare Franchitia de non pagare pena al Balio e li danni alli dannificati ma volemo che ognuno sia eguale; et in detto pagare di pena et emenda non sia Franco per rispetto delli danni intolerabilio, che continuamente se fanno da quelli che non vogliono stare ad un male et ad un bene

[67] Di chi tagliasse Cerque o arbori di frutti in luoghi inculti o che pigliasse paglia ò fieno in are ò possessioni

Statuimo et ordinamo, che nessuno possa tagliare cerque ò arbori fruttiferi in luoghi inculti, ma chi gli tagliasse paghi di pena carlini doi per pede, tagliando dal piede, e tagliando li rami dalla cacchiatura in su paghi per ciascuno ramo un carlino e l'emenda al padrone e chi piglia paglie ò fieno nell'ara ò possessioni d'altri senza licenza del padrone da uno sacco in giù paghi di pena grana cinque, e da un sacco in su paghi di pena un carlino da applicarsi dette pene al Balio.

[68] Che ad ognuno sia lecito potere domandare la parte sua della pena di diece grana in su=

Statuimo et ordinamo, che tutti li danni che saranno trovati in territorio di Fontana tanto con Bestie quanto senza Bestie in qualsivoglia modo, e luogo, che il dannificato di detti possa domandare la parte sua delle pene, cioè da diece grana in giù e da quelle in su non possa domandare altro che l'emenda siccome se contiene in detti statuti.

[69] Che il Giudice in ogni fine di mese debbia condannare tutte l'accuse, denuntie,

al dissodamento di un terreno.

¹² Per vettovaglia si intendeva quanto è necessario al nutrimento e alla sussistenza di una comunità di persone, quindi ai viveri.

¹⁰ Le traette erano dei percorsi all'interno delle proprietà altrui (ROSA 2004, p. 217).

¹¹ L'operazione di *pastenare* corrispondeva alla coltivazione e

querele et, Inquisizioni

Statuimo et ordinamo, che il Giudice in ogni fine di mese debbia in ogni modo sententiare sopra tutte l'accuse, denuntie, querele, et inquisitioni, e condannare, ò overo assolvere tutti quelli, che giust(amen)te, potrà assolvere ò condannare altrimenti le dette accuse se non si possono esigere per detto Balio, ma detto Giudice lo debbia pagare del suo cioè quelle che giustamente si dovessero condannare e così si debbia sequitare sempre.

[70] Che nesuno Balio possa riscotere la Balia se non per un mese di poi, che haver finito il suo officio

Statuimo et ordinamo, che nesuno Balio possa riscotere la Balia altro che per un mese poiche haverà finito l'anno della sua Balia, e facendo al contrario paghi di pena docati doi, e sia tenuto restituire li danno riscosti a quelle persone, che si farà pagare d'applicarsi detta pena alla Camera Ducale.

[71] De chi guastasse, ò pigliasse legname lavorato ò non lavorato

Statuimo et ordinamo, che nesuno piglia legname, lavorato, o da lavorare ad altri in qualsivoglia luogo la tenesse alla pena di doi carlini, e la notte radoppia e chi pigliasse legna fatte ad altri in qualunque luogo le tenesse, da una soma in su paghi carlini uno, e per una soma sola paghi grana cinque e di notte radoppia d'applicarsi detta pena al Balio

[72] De chi facesse Fronde in cerque, od altri arbori dalla cacchiatura¹³ in su

Statuimo et ordinamo, che nesuno tagli, ò faccia fronde nelle cerque, ò altri arbori d'altri dalla cacchiatura in su alla pena di grana cinque e la notte radoppia d'applicarsi detta pena al Balio.

[73] Che nessuno presuma guastare rete di qualsivoglia dorte d'arteficii ad altri

Statuimo et ordinamo, che nesuno presuma guastare, rompere rete, ò tagliare mattovegli¹⁴ nasse¹⁵ ò vero altri artificii fatti, ò vero prestati messi à pigliare uccelli o pesci ò altri animali selvatici, o vero che alzasse dette nasse martovegli ò mozzaschere paghi di pena se sarà di giorno un tarino, e di notte il doppio d'applicarsi al Balio.

[74] Dell'Oche e Galline che dessero danno in horti chiuse e seminati

Statuimo et ordinamo, che l'Oche, e Galline che dassero danno in orti, et altri seminati con cavoli, e lattuche e che stiano apparate, à giuditio dello Giudice della Balia paghi il padrone d'esse grano uno per gallina, o ocha, e per l'emenda al dannificato altrettanto e non volendolo, sarà apprezzare lo danno al modo predetto e quanto il dannificato l'accidesse non paghi altra pena purché l'uccida dentro l'horto chiuso, e seminato mà restituischi la gallina, ò ocha così morta al padrone revolendola, se non se l'habbia per se, e

diano la metà al Cap(itan)o

[75] De chi desse danno in Horti di altri con Frutti
Statuimo, et ordinamo, che se alcuno dara danno in horti d'altri quanto e saranno li frutti e manualmente, cioè in cavoli, lattuche, cipolle, meloni, cetroni, cozze pera, mela fico, uva, et altri frutti e pomi d'ogni sorte che stessero in horto paghi al Balio grana venti, è tanto d'emenda al dannificato quale non la volendo faccia apprezzare il danno nel sopradetto modo, e qst le faccia sodisfare d(ett)o Balio

[76] De chi batte, ò grulla arbori fruttiferi in luoghi culti

Statuimo et ordinamo, che se alcuno batterà ò grullarà ò vero minassero sassi in arbori fruttiferi, che stessero in luoghi culti, s'anco con bastoni nel tempo che ci sono li frutti paghi al Balio grana diece, e tanto per l'emenda al padrone e non la volendo faccia apprezzare il danno nel modo predetto, e di notte la pena radoppia, et se alcuno facesse le cose predette per mangiarle puoca quantità per vitto suo paghi grana cinque e tanto al padrone

[77] De chi tagliasse Fratte, e sprarasse frasca apparate in chiuse, Vigne ed altre Possessioni

Statuimo et ordinamo, che se alcuno tagliara fratte ò che sparasse fratte apparate in chiuse, vigne, et a lori possessioni e luoghi senza licentia dello Padrone del luogo paghi di pena al Balio grana diece, e tanto al padrone, quale volendo il danno, e non l'emenda, lo facci apprezzare come di sopra

[78] De chi pigliasse pali, ò forcelloni¹⁶ de vigne, chiuse, ò fratte

Statuimo et ordinamo, che a nesuno sia lecito pigliare pali forcelloni di vigna ò chiusa, o d'altri luoghi apparsi e si anche non stassero ficcati et anco pali di frutta, ò vero ulmi per pastenare, ò possoni, alla pena di un tarino e tanto d'emenda al padrone il simile dicemo delle legna, scandole, travi et altre legnama lavorata, e da lavorare d'ounq: stessero, ma che trovarà le cose predette nelle sue possessioni ò altri suoi luoghi, se sia lecito per pigliarsele per sé senza pena alcuna.

[79] Che à nesuno sia lecito fare herba nelli luoghi infrascritti

Statuimo et ordinamo, che à nesuno sia lecito in luoghi d'altri metere herba ò falciare, cioè in grano sementato, vigne, chiuse, prati et altre possessioni sementati et apparate ne frondi nell'ulmi, e vite alla pena di grana cinque e tanto per l'emenda al dannificato, quale non volendo faccia apprezzare il danno nel modo predetto, e detta pena sia del Balio

[80] Del Mendito da pagarsi alli padroni

Statuimo et ordinamo, che in qualsivoglia modo che accadesse, doverse refare, ò pagare alcuno danno seu emenda al dannificato dal dannificante, in sino alla somma di un carlino lo patiente possa domandare in

¹³ La scacchiatura (cacchiatura) è un'operazione di potatura che consiste nel sopprimere i getti infruttiferi (cacchi) della vite per favorire lo sviluppo dei getti che portano frutto.

¹⁴ Il martavello (mattoveglio) era un tipo di nassa utilizzato

nelle acque interne o nelle lagune (ved. nota seguente).

¹⁵ La nassa era un antico attrezzo per la pesca, formato da una rete metallica, principalmente di due tipi: a campana e a barile

¹⁶ Arnesi per il sostegno delle vigne.

denari contanti, e da un carlino in su non possa domandare, se non tanto delle robbe nelle quali è stato danneggiato, secondo farà apprezzate dall'apprezzatore quale prezzo sia pensiero dello Balio à farlo fare et anco pagare, altrimenti sia tenuto del suo, oltre che perda la pena che li toccasse.

[81] Delle accuse malevole fatte

Statuimo et ordinamo, che se alcuno avesse ingiustamente ò debitamente, e l'accusato fa legittima difesa per la quale ne venga assoluto, che l'accusatore sia tenuto alla pena doppia alla quale fusse tenuto l'accusato, al quale incontinentemente, se possino fare restituire e pagare tutte le spese, danni, et interessi patite delle gli se stia a giuramento di d(ett)o accusato.

[82] Delli frutti d'Arbori, che cascano nelle possessioni d'altri

Statuimo et ordinamo, che se alcuno avesse Arbori fruttiferi, delli quali, li frutti cascano nelle terre o possessioni d'altri cioè in termine di tre giorni debbia il padrone di detti arbori ricogliere detti frutti altrimenti passato detto termine sia lecito al padrone del luogo ò possessione, poiche haverà ricevuto il padrone di detti frutti senza pena ricogliersi per se detti frutti, e se controfarà paghi di pena al Balio grana cinque con restituire li frutti al padrone, e se perda le fatiche fatte in raccogliere detti frutti.

[83] Delle Bestie delli convicini, che dassero danno in territorio di Fontana nelle possessioni di special Padrone

Statuimo et ordinamo, che le Bestie delli convicini cioè, Arce, Arpino, Santo Padre, Monte S. Giovanni dessero danno in grano sementato, et altre vittovaglie e frutti di ogni specie, de qualsivoglia di d(ett)a Terra, et habitante in esso, lo padrone delle bestie, sia tenuto pagare la pena che nelli statuti se contiene ò se daranno danno dentro li staffoli uno agustale d'applicarsi d(ett)a pena come di sopra, cioè la metà al Cap(itano) che facesse trovare, ò trovasse il Balio, et altra metà alla Comunità predetta, e l'emenda al padrone danneggiato

[84] Delle Bestie che andassero per le majese¹⁷ in tempo pioviglioso

Statuimo, et ordinamo, che se le Bestie minute saranno trovate per le majese ò restoppie¹⁸, che se vogliono sementare paghi il Padrone di detta Bestie grano mezzo da diece in giù e da diece in sù uno carlino per morra, e tanto per l'emenda e questo s'intenda nelle prime tempere d'Agosto, et il sequente, e la pena al Balio.

[85] Delli Forastieri, che possedino in Territorio di Fontana

Statuimo et ordinamo, che ciascuno Forestiero, che ha possessioni in territorio di d(ett)a Terra, e di q(ue)lla ne paga colte, ce possi menare, tenere pascolare un parò de bovi domati, una bestia somarina, molina, ò cavaglina e portare la soma, et uno porco senza fida, e sarà danno con d(ett)a Bestie paghi la pena che nelli

statuti se contiene al Balio e l'emenda al padrone.

[86] Di quelli che pagano Gabella

Statuimo et ordinamo, che tutti li forestieri che comprano, ò vendano in d(ett)a Terra ò suo territorio siano tenuti pagare la Gabella cioè quindici grana per oncia, eccetti l'huomini delle Città Terre, ò luoghi nelle q.li l'huomini di Fontana non pagano, e se accade che alcuna terra tanto di luogo convicino, ne scrivesse Consiglio alli Officiali, che regeranno in quel tempo, volemo, che s'accettano e rescrivino medesimamente del contento loro perche così è costume farsi anticamente e Dio faccia, che ogni terra, Città, Castelli desia essere Franca qua acciò anco li nomi godino simile franchigie in detti luoghi

[87] Che ad ognuno sia lecito dar licentia del suo

Statuimo et ordinamo, che sia lecito ad ognuno dar licenza del suo proprio et anco di quelle che tenesse à lavorare, come vorrà e q(ue)sto si faccia nella Corte del Balio àvanti del Giudice, ò vero dove parera a quello, darà licenza del suo, purchè sia in presenza d'un test(imoni)o idoneo almeno; e poi quello che haverà licenza non sia tenuto à pena e facendose altrimenti la licenza sia nulla, e se possi procedere alla pena del Balio.

[88] De chi dara danno con Bestie volontariamente, in chiuise, e luoghi seminati, in ghionde, Oliveti, et altri Frutti, dovunque stessero

Statuimo et ordinamo, che nesuno dia danno volontariamente in chiuise, luoghi, seminati, vigne, Pastenate novelle, con Bestie dalle Calande, di marzo sino per tutto settembre alla pena di doi carlini per bestia, et di notte radoppia, e le Bestie minute per ciascheduna Bestia grana doi e mezzo, e di notte radoppia, e la pena al Balio.

[89] Delle Vie pubbliche occupate fuora la Terra

Statuimo et ordinamo, che chi haverà possessioni vicino, la strada pubblica, debbia detta strada mandare, governare, e scampare iuxta suo potere, e che la d(ett)a strada per difetto della possessione sua non si guasti alla pena di grana cinque e se alcuno la occupasse sia tenuto alla pena di carlini trè e rilassare essa strada e sia lecito ad ognuno accusarlo, occupando, e guastando d(ett)a strada; Ma per caso fortuito, cioè delle deluvio, ò vero d'altra rovina ad essa strada seu ripara e l'accomodi alle spese della Comunità, e d(ett)a pena cioè delli tre tari s'applica la terza parte al Cap(itano), e l'altra terza alla Comunità, e l'altra terza al Balio.

[90] De chi non scampa la via pubblica, e sciacquatori¹⁹ pubblici

Statuimo et ordinamo, che tutti quelli che hanno possessioni vicino alla via pubblica sono tenuti essi via scampare dal lato suo per tutto il mese di Maggio, alla pena di grana cinque d'applicarsi al Balio, quali possa andare detto termine con li varij, che li darà il Consiglio, tutte quelle non serveranno scapute li pa-

rimasta nel campo dopo il taglio o la mietitura.

¹⁹ Si trattava probabilmente di una fogna o di canalette di deflusso delle acque.

¹⁷ Il maggese (*majese*) è una parte del campo che a rotazione viene lasciata a riposo o a pascolo senza coltivazioni.

¹⁸ Le stoppie (*restoppie*) sono dei residui di una coltura erbacea

droni d'esse paghino detta pena, a commendarle che fra il termine di tre di le scampano sotto la medes(i)ma pena, e così sequitano finche dette vie siano scampate e li patroni siano satij di pagare ogni volta detta pena, et alla medesima pena sia tenuto quello non purgarà li sciacquatori pubblici dentro, e fuori la terra, e poi lo banno di otto giorni quale debbia fare mettere il Balio nell'entrare del suo Officio.

[91] Che li porci e capre non stiano dentro la terra ne di Di ne di notte

Statuimo et ordinamo, che li porci, ne capre non vadino ne di Di ne di notte per la terra dalle calende di Maggio sino alle calende di 7bre alla pena di grana uno per ciascheduna bestia se non in tempo di necessita quale sia nota. Ma li porci che tengono in meno debbono stare chiusi, e serrati e se usciranno per un di non siano tenuti à pena ma poi il padrone li deppia chiudere, e non lo facenno paghi ogni volta che saranno accusati grana cinque, ma il Balio non ci possa procedere da se ne accusare con il guardiano, et che la comunità ci possa fare liberanza, quanto le pare di tenere, e non tenere eccetto le Bestie del Macellaro siano assente da d(ett)a pena ma, non all'emenda dummodo che quello tenga d(ett)a Bestie per macellare nella Terra, e se detto macellaro sotto questo protesto, e colore terrà Bestie e quelle non lo macellasse in d(ett)a Terra, sia tenuto à doppia pena, et ad ogni tempo essere accusato, e li padroni delle Bestie le possano mettere, nella stalla, per far raccogliere li polci senza pena.

[92] Che li Balij, e Guardiani non possono fidare alcuno che non possa pagar pena

Statuimo et ordinamo, che li Balij e Guardiani quelli in quel tempo, che saranno non possono fidare alcuno con bestie, e senza che non paghi pena delli danni, che se fara, e se li detti Balij, ò Guardiani contrafaranno, caschi ciascheduno dessi in pena d'un Agustale²⁰ nella medesima pena in corra chi sarà appartutto, ò fidato d'applicarsi detta pena, la metà al Cap(itano) e l'altra metà alla Comunità e così al Cap(itano) q(ue)sto che fa il danno sia tenuto alla pena, che se contiene in detti statuti et l'emenda, nel quale hauto. Il Cap(itano) ce possa procedere ex officio, et à querela e castigare chi troverà colpabile, ma quanto non si troverà colpabile non se possa far pagare ne atti ne pena.

[93] De chi tiene porci à mano dentro la Terra

Statuimo et ordinamo, che chi vorrà tenere porci à mano dentro la terra li debbia tenere, che non diano danno, da quanto tengono li cannave della valle con l'Invivata, e Piagie con il giardino con tutte l'horti dentro la Terra et attorno la terra, e che per detti luoghi non vadino senza guardia alla pena di doi grana e mezzo per porco. Ma se saranno trovati d(et)ti porci dentro l'horti, chiuse sementati ò piantati paghi per ciascheduno porco, grana, cinque e l'emenda al padrone, e di notte radoppia volendo ancora, che sia le-

cito àl Balio insieme con il giurato procedere da se d'applicarsi d(ett)a pena al Balio

[94] Che quanto se giurono l'accuse debbiano deponere il giorno

Statuimo et ordinamo, che tutte l'accuse che saranno giurate in mane del Giudice ò Balio tanto per guardiani quanto per test(imoni)o, debbiano, detti Guardiani, ò testimonij deponere il giorno, che hanno trovate Bestie, ò persone à dar danno, altrimenti, l'accusa, e depositione delli detti siano nulla, et invalida.

[95] Delle bestie grosse che dassero danno in fieni ò paglia d'altri

Statuimo et ordinamo, che tutte le Bestie grosse, che daranno danno in mucchi di fieno ò mele di paglia paghi il padrone delle bestie da che saranno fatti detti mucchi ò mele, insino alle calende di novembre grana doi per bestia e di notte il doppio, d'applicarsi detta pena al Balio.

[96] De quelli danno danno manualmente in Uva, fico, et altri frutti

Statuimo et ordinamo, che quelli daranno danno manualmente cioè cogliendo Uva, fico, pera, persica mela et altri frutti simili caschi in pena, massimi di che coglierà coglierà uva, de carlini quattro, ma chi coglierà altri frutti come di sopra di carlini doi, e di notte il doppio, statuendo ancora se fusse alcuno, passasse per luoghi dove non havessi possessioni sue con uva, ò frutti le sia lecito cogliere uno raspo d'uva, e di detti frutti da dieci in giù e non piu, e cogliendone piu casche in pena come di sopra, da applicarsi detta pena al Balio

[97] Che li Balij non possono dare l'accuse de danni dati

Statuimo et ordinamo, che li Balij non possino, in modo nisuno, l'accuse denuncie, ò querele, de danni dati al Cap(itano) ma solo sia obbligato procedere esso Balio conforme alli capitoli delli presente statuti, che se li danno, e facendose altrimenti li Balij siano obbligati del loro proprio.

[98] Che li Balij gli Pegni che faranno li facciano scrivere dalli loro Mastro d'atti

Statuimo et ordinamo, che il Balio sia obbligato, che tutti li pegni che faranno e piglieranno in tempo di accuse, come di Guardiani che essi piglieranno o daranno alli Bannificati farli scrivere dal suo Mastro d'atti à chi è stato pigliato è à chi è stato consegnato, e la qualità del pegno, acìò li poveri in longo, e per il tempo, statuimo, e congruo non si perdono detti pegni, e facendosi altrimenti il Balio sia tenuto del suo proprio à sadisfare detti pegni, o il valore d'essi, e si perdi l'accuse.

[99] Che il Balio faccia dare sicortà delli Forastieri che fidano Porci

Statuimo et ordinamo che il Balio sia obbligato astringere li forestieri che verranno pascolare ghiande con

²⁰ L'Agustale era una moneta d'oro fatta coniare dall'Imperatore Federico II nel 1231 nelle zecche di Brindisi e di Messina come multiplo del tari d'oro arabo-normanno. Abolito da Carlo

d'Angiò nel 1266-1267 rimase come "moneta giuridica, propria alla competenza penale e civile del magistrato baiulare" (DE SANTIS 1943b, p. 8).

porci in teritorio di Fontana, e farli obbligo di pagare di fida doi grana per Porco uno grano alla comunità, et uno ad esso Balio, et anco di pagare qualsivoglia danno, che facessero detti Porci o Guardiani di essi in qualsivoglia modo, alli dannificati mentre staranno in detto territorio e si obbligato al Balio anco esigere detta fida e consegnare la sua parte alli Officiali e caso che esso Balio non facesse detta diligenza sia obbligato pagare del suo tanto alla Comunità, quanto alli dannificati come di sopra.

[100] Che il Balio non possi stringere alcuno nel modo infrascritto

Statuimo et ordinamo, che li Balij quanto vorranno esigere la Balia, et accuse di poi che li saranno condannati dal Giudice come di sopra in detti statuti contenti non possi astringere nessuno in Corte, ne farli mandati penali, ma solo esso con il castaldo di poi che le saranno condannate dette accuse, possa pigliare, e fare esecuzione, che sele darà, e farà se possa andare a fare l'altra sino a tanto che sarà sodisfatto, e venderla subito al più offerente, e poiche sarà venduta far notificare detta vendita dal castaldo al padrone quale habbia tempo solo tre giorni sequenti à riscotersi la cosa venduta et a chi non possederà li sia lecito astringerlo di persona, et se alcuno sarà resistente à dare detta esecuzione, il Balio possa accusarlo al Cap(itan)o e sia creso al giuramento del Castaldo, et il Cap(itan)o sia obbligato fare sodisfare il Balio conforme deve havere, et se il Cap(itan)o conoscesse la giustitiza che alcuno fosse stato gravato da d(ett)o Balio, che il Cap(itan)o possa e voglia conoscerla, e terminarla sommariamente, sine scriptis, e senza spesa, et facendose il contrario per ciascuno, e per ciascuna volta caschi in pena di un carlino d'applicarsi al Cap(itan)o

[101] Delle Bestie de Forestieri, che dessero danno dentro, e fuore delli staffoli, e che ce intrassero

Statuimo et ordinamo, che se le Bestie, grosse, e minute de forestieri intrassero dentro il teritorio di Fontana, cioè fuori li staffoli paga il padrone di esse un tarino, al Balio e l'emenda al Dannificato quando, però dessero danno a luoghi seminati, ò frutti, e trovandose d(ett)a Bestie dentro li staffoli predetti paga al padrone del luogo un carlino p(er) ciascuna Bestia grossa, e p(er) ciascuna Bestia minuta grana cinque; Ma se fussero trovate in luoghi inculti paghino la metà di d(ett)a pena, et se fussero trovate d(ett)a Bestie dentro detti staffoli in chiuse terre seminate, et altri frutti à dar danno, all'hora paghi di pena p(er) ciascuna Bestia grossa carlini doi, e p(er) ciascuna Bestia minuta un carlino e di notte il doppio di dette pene l'emenda al dannificato volendo che ad ognuno, che troverà d(ett)a Bestie nelli luoghi predetti le sia lecito accoglierle, e menarle in detta terra di Fontana, de quali pene la metà s'applichi e si dia à qualunque l'accogliesse, e

riminasse e l'altra metà una parte al Cap(itan)o e l'altra metà al Balio; cioè fuora li staffoli, ma trovandole e rimenandole, quando le troverà dentro li staffoli di d(ett)a pene, la terza parte al Cap(itan)o e l'altra terza parte alla Com(uni)tà, purché facci pagare esso Cap(itan)o d(ett)a pena, et emenda come di sopra, Ma quando d(ett)e Bestie saranno da diece in su all'hora s'intenda morra, e paghi per padrone di morra carlini quindici, d'applicarsi come sopra, volendo ancora che se detti forastieri fussero trovati a dar danno manualmente nelle possessioni ò territorio di d(ett)a Terra, paghino la pena secondo se contiene, de chi cogliesse uva, fico, et altri frutti simili d'applicarsi d(ett)a pena come di sopra con pagar anche l'emenda al dannificato et caso alcuna terra non volesse usare usare liberalità con noi e volesse far pagare alli Cittadini di Fontana più di quello si contiene come di sopra quanto decorrere à dar danno nelle possessioni e frutti loro e nelli luoghi come di sopra all'hora, volemo che se le possi far pagare da simile, a simile etiam di Bestie grosse e minute.

[102] Staffoli che si danno alli forastieri d'Arpino

Statuimo, et ordinamo, che li confini delli staffoli, nel teritorio di Fontana che dall'Antichi, e Moderni si sono dati, e posseduti vadano in questo modo alli forestieri d'Arpino, cioè cominciando dalla strada delle Marine, che principia dalla strada pubblica vicino al fiume, e tira d(ett)a via sino allo fossato di spesa grossa, e sequita come v'è detto fossato, e poi tira dritto da piede la possessione di S. Antonio di Fontana allo medico e poi tira dritto alle coste Rammelle sino alla strada che v'è ad Arpino, dove si dice li Campialonghi

[103] Staffoli che si danno alli forastieri di Santo Padre

Statuimo et ordinamo, che li confini de staffoli, nel teritorio di Fontana, che dall'Antichi e Moderni se sono posseduti, e dati vadano alli forestieri di Santo Padre in questo modo, cioè alli Campialonghi e tira dritto per lo Rocche viene dalla Pilella di Santo Padre²¹ insino allo vado che se passa, e v'è ad Arce, e viene ad Arpino, e poi comincia da d(ett)a strada e tira fossato dello Pisciarello sino alla Fontana di Santo Spirito, e poi sequita dalla via che v'è alla Rocca d'Arce sino da capo dove si dice Coliaserpi.

[104] Staffoli che si danno à Forestieri d'Arce e Rocca di essa

Statuimo et ordinamo, che li confini de staffoli in teritorio di Fontana, che dalli Antichi, e Moderni si sono posseduti, e dati vadano alli forestieri d'Arce e Rocca d'essa in questo modo; cioè da capo dove si dice li Coliaserpi e sequita per lo fossato sino alla Fontana delle Marine poi sequita per dritto fossato sino allo vado Cimento e riesca dritto alle case dell'herede di Not(ar)o Ben(edett)o Bianchi²² di Fontana e poi tira

²¹ Nella contrada Vado o Pilella di Santopadre esisteva una casa dei Padri Barnabiti del Collegio di S. Carlo di Arpino in cui abitava nel 1760 la famiglia di Marta Cinciré vedova di Antonio Greco (APSFS – Stato d'anime del 1760).

²² Il notaio Benedetto Bianchi era sposato con Fonsina ed ebbe figli a partire dal 1575, tra cui Giovanni Bernardino, divenuto anch'egli notaio sposò nel 1617 Giustina figlia di *mastro* Nicola di Rosato.

dritto allo Casolino Capo alli Colliamostrani, cioè alla vicenna²³ e tira dritto, fra la vicenna d'Antonio Armoleo²⁴, e la vicenna di Santa Maria, à Valle Fredda, e poi sequita come v'è la via della Rocca alle mole di Fontana, cioè insino allo Pontone di quello delli solvi Rusci, e poi tira dritto à Campolongo, sino allo fiume; et q(ue)ste sono le fide come di sopra se danno alli forestieri, per ciascheduno d'Arpino, Santo Padre, Arce e Rocca d'essa tantum dalla terra di Fontana e da simile a simile

IESUS MARIA NOSTRA SALUS

Retroscripta Capitula cum suis modificationibus factis, confirmamus et observari mondamus ad nostrum Beneplacitum. Datum Insule die 15 Xbris 1625

Gregorio Boncompagni

Locus + Signi

Antonio Correa Sec.n dem.o

Retroscripta capitula, [...] sint in uso, et non adversene constitutionibus, et Iuribus Regni approbamus, et rispettive confirmamus ad nostrum beneplacitum.

Datum Insule p(rim)a Ap(ri)lis 1633

Iac: Boncomp(agn)o

Confirmamus, et approbamus retroscripta Capitula prout à R.M. prodecessoribus nostris contessa, et rispettive confirmata apparent et non aliter et on nostrum beneplacitum tantum servari mondamus. Datum Insule die duedecima Ap(ri)lis 1638

Ugo Boncomp(agn)o Lo

Locus + Signi

Capitola retroscripta dummodo sine usu receipta, nec minus Iuribus ac Regni constitutionibus repugnant et

ad versentur, ad nostrum beneplacitum, confirmomus et eque approbamus prout à Predecessoribus nostris [...], recordai. Datum Insule hac die prima Xbris 1685

Ottavio Marsella Audiore

Retroscriptam statutom, et omnia singula Capitula, et ordinationes meo contentas ad nostrum beneplacitum confirmamus et observavi mondomus iuxta [...] continentiam et tenorem dummodo sini usu concadent cum dispositione Iuris, ac logus Prom.cis alunque Capitulis et constitutionibus Regni, uno instructionibus Generalibus Condentis non ad versentur salvo Iure declarandi, et interpretandi addenti et menuenti ex non alias oliter nec altro modo. Datum Insula hac die vigesima quarta Iunis 1731

Gaetano Boncompagno

Confirmamus, et approbamus, retroscripto statutum, et omnia capitula in contenta, ac proinde monadmus observari iuxta illurom serviem, ac tenorem, dummodo tement sint insequi, processorint de iure Regni. Prumaticis, et constitutionibus aliisa Regni Capitulis non adversentur. Datum Insula hac die sexta Novembris 177octavo

Antonius Boncompagnus Lodovicus

Vincentius Longi [...]

Fontana Liri 25 Maggio 1874

Per Copia Conforme all'Originale

Il Sindaco

Pasquale Parravano

²³ La Vicenna era un terreno in cui si effettuava la rotazione agricola delle colture.

²⁴ Antonio d' Armilleo visse nella seconda metà del XVI secolo era sposato con Diana ed ebbe figli tra il 1570 ed il 1576.

FONTI ARCHIVISTICHE

- ASRM = Archivio di Stato di Roma, *Collezione Statuti*
 APSSF = Archivio Parrocchia di S. Stefano Protomartire di Fontana Liri, *Registri dello Stato d'anime, 1844-1872*
 APSFS = Archivio Parrocchia di S. Folco Pellegrino di Santopadre, *Registri dello Stato d'anime, 1760-1795*

BIBLIOGRAFIA

- ALIANELLI 1873 = N. ALIANELLI (a cura di), *Delle consuetudini e degli Statuti Municipali nelle province napoletane*, Napoli, Stab. Tipografico Rocco, 1873
- AMANTE 1872 = E. AMANTE, *Statuti della città di Fondi del 1474 con quelli del comune in fieri di Villa-Galba*, Macerata, Tipografia del Vessillo delle Marche, 1872
- AVAGLIANO 1983 = F. AVAGLIANO (a cura di), *Capitula seu Statuta terrae Oliveti, libro antico per il buon governo della città di Alvito*, Frosinone 1983
- CASTRICHINO 1981 = R. CASTRICHINO, *Il castello di Pico, ossia del Picco fino alla formazione dello Stato Farnesiano (1734): studio storico-filologico*, Scauri (LT), Tipografia Caramanica, 1981
- CORENO e PARENTE 1999 = G. CORENO e G. PARENTE (a cura di), *Lo Statuto di Coreno del 1614*, Comune di Coreno Ausonio 1999
- CORINO 2014 = L. CORINO, *Le antiche famiglie di Fontana Liri: brevi cenni sulla loro storia e genealogia (secc. XVI-XVIII)*, in *Quaderni Coldragonesi*, a cura di A. NICOSIA, n. 5, Comune di Colfelice 2014
- D'AMBRA 1873 = R. D'AMBRA, *Vocabolario Napolitano-Toscano domestico di arti e mestieri*, Napoli, Tipografia Chiurazzi, 1873
- DE SANTIS 1943a = A. DE SANTIS, *Lo statuto di Fratte (Ausonia)*, estratto dalla Rivista "Latina Gens", Roma 1943
- DE SANTIS 1943b = A. DE SANTIS, *Lo statuto di Maranola del secolo XV*, Roma 1943
- FABIANI 1968 = L. FABIANI, *La Terra di S. Benedetto – Studio storico-giuridico sull'Abbazia di Montecassino dall'VIII al XIII secolo*, Vol. I, Montecassino, Miscellanea cassinese, 1968
- FEDERICI 1932 = V. FEDERICI (a cura di), *Gli statuti di Pontecorvo*, Montecassino, Miscellanea Cassinese, 1932
- FORTE 1992 = M. FORTE (a cura di), *Statuti medioevali della città di Fondi: concessi nell'anno 1300 da Roffredo III Caetani e nuovamente compilati nel 1474 con l'assenso di Onorato II Gaetani dell'Aquila-d'Aragona; Capitoli e grazie in volgare accordati dai Colonna e dai Gonzaga in epoca rinascimentale*, Fondi, Edizioni Confronto, 1992
- GAMBA 2012 = C. GAMBA, *Comunità e statuti della provincia romana. Le normative municipali inedite di Genzano, Lanuvio, Vallinfreda e Palestrina*, Roma, Aracne Editrice, 2012
- GIUSTINIANI 1802 = L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, Tomo IV, Napoli 1802
- LANNI 1873 = M. LANNI, *Sant'Elia sul Rapido*, Napoli 1873 (ristampa anastatica Roccasecca 1994)
- MACARO 1991 = C. MACARO (a cura di), *Statuti di Monticelli trascritti nel 1725*, Monte S. Biagio, Pro Loco, 1991
- MAGLIARI 1898a = A. MAGLIARI, *Statuti o Capitoli di Arpino del 1487, Copia Statutorum Terre Arpini*, in *Bollettino Storico Volso* (B.S.V.), anno II, n. 1 (1898)
- MAGLIARI 1898b = A. MAGLIARI, *Statuti, capitoli e leggi municipali di Pescosolido*, in *Bollettino Storico Volso* (B.S.V.), Anno II, n. 3 (1898)
- MANZI 2000 = G. MANZI, *Gli Antichi Statuti di Itri: raffronto con gli Antichi Statuti di Fondi e Gaeta*, Latina, Stampa autonoma, 2000
- MARINI e DE FONSECA DE EVORA 1784 = G. MARINI e J.M.A. DE FONSECA DE EVORA, *Degli Archiatri Pontifici*, Vol. II, Roma, Stamperia Pagliarini, 1784
- MARROCCO 1964 = D. MARROCCO, *Gli Statuti di Piedimonte*, Napoli, Arti Grafiche Ariello, 1964
- MIGNONE 2005 = A. MIGNONE, *Francesismi nel dialetto napoletano* (a cura di Marcello Marinucci), Trieste, Università degli Studi, 2005
- NICOSIA 1995 = A. NICOSIA, *Il Lazio meridionale tra antichità e medioevo. Aspetti e problemi*, Marina di Minturno (LT), Caramanica Editore, 1995
- PISTILLI 1988 = G. PISTILLI, *Fontana Liri. Due centri - una storia*, Sora, Dioscuri, 1988
- RAIMONDI 1998 = G. RAIMONDI, *L'amministrazione delle comunità locali nel regno di Napoli*, in *Gli archivi storici comunali. Lezioni di archivistica*, Quaderno n. 1 della Rivista Storica del Lazio, anno VI n. 8, Roma, Gangemi Editore, 1998
- ROSA 2004 = A. ROSA, *Gli statuti municipali cinquecenteschi della città di Sora con un profilo storico, amministrativo e giuridico del ducato roveresco nel XVI secolo*, Vol. I-II, Frosinone 2004
- SCAFI 1871 = B. SCAFI, *Notizie storiche di Santopadre*, Sora, Tip. Pagnanelli, 1871 (ristampa anastatica Frosinone, Bianchini, 1993)

TOCCI 1986 = M. TOCCI, *Lo statuto di Aquino del 1476*, in *Latium*, 3 (1986), Anagni, Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, 1986

VELOCCI 2004 = F. VELOCCI, “*Io so’ Bartholomeo, altrimenti Catena, dal Monte San Giovanni*” – *La vita di Bartolomeo Vallante, detto Catena, da Monte S. Giovanni bandito del XVI secolo*, Edizioni Comune di Monte San Giovanni Campano, 2004

VENDITTI 2008 = G. VENDITTI (a cura di, con la collaborazione di B. Quagliari), *Archivio Boncompagni Ludovisi: inventario*, Tomo I (bb. 1-269), Collectanea Archivi Vaticani 63, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2008